SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 220

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 settembre 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**



**Ministero dello sviluppo economico**



**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**

**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2009.

**Proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 2008 con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto Io scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente composta dal dott. Mario Fasano - prefetto, dal dott. Rocco Galati - viceprefetto e dal dott. Gerardo Bisogno - dirigente a riposo;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2009, con il quale il dott. Mario Fasano ed il dott. Gerardo Bisogno sono stati sostituiti dal dott. Oreste Iovino - prefetto a riposo e dal dott. Maurizio Alicandro - dirigente di II fascia, area I;

Visto il proprio decreto in data 27 luglio 2009 registrato alla Corte dei conti in data 5 agosto 2009 con il quale il dott. Oreste Iovino, il dott. Rocco Galati ed il dott. Maurizio Alicandro sono stati sostituiti dal dott. Luigi Pizzi - viceprefetto, dalla dott.ssa Francesca Anna Maria Crea - viceprefetto e dal dott. Domenico Giordano - dirigente area I;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, il quale prevede, al comma 10, che la durata del decreto di scioglimento è prorogabile fino ad un massimo di ventiquattro mesi, osservando le procedure e le modalità stabilite per il decreto di scioglimento;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2009;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 settembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009*
*Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 8, foglio n. 256*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 2008, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria con relazione del 29 luglio 2009, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, le attività istituzionali dell'ente civico continuano a riflettersi in un contesto socio-economico in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento, che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai principi di legalità e di buon andamento.

La menzionata relazione, nell'illustrare i risultati conseguiti, pur rilevanti ed apprezzabili, evidenzia che i componenti della commissione straordinaria hanno dovuto affrontare la problematica concernente la grave esposizione debitoria dell'ente, con la conseguente necessità di individuare le iniziative più idonee per evitare la dichiarazione di dissesto finanziario.

L'organo di gestione straordinaria ha inoltre avviato procedure volte al recupero di crediti di rilevanti importi per mancato pagamento di tributi comunali, nei confronti di alcuni grandi evasori. A seguito di dette azioni di recupero è stato avviato da parte dei debitori un contenzioso giurisdizionale che è opportuno venga seguito dall'organo di gestione straordinaria.

Sono stati posti in essere, inoltre, alcuni accertamenti, in merito ai rilievi formulari dalla Corte dei conti circa emolumenti indebitamente percepiti dai dipendenti del comune di Gioia Tauro, a seguito dei quali è emerso che alcuni componenti dell'apparato burocratico dovranno restituire all'ente comunale ingenti somme.

L'organo di gestione straordinaria ha dato corso ad importanti interventi di riqualificazione e ristrutturazione di alcuni plessi scolastici oltre a quello relativo ad un immobile da destinare a caserma della Compagnia dei Carabinieri. I suddetti lavori, che verranno realizzati in parte con i fondi destinati ai comuni i cui consigli sono stati sciolti per infiltra-

zioni di tipo mafioso, comporteranno un rilevante impegno economico; conseguentemente occorrerà evitare che i forti interessi economici che hanno condizionato, in senso negativo, la gestione dell'ente alimentino gli appetiti di soggetti legati ad ambienti controindicati.

La riorganizzazione deve infatti essere portata a termine assicurando la dovuta trasparenza ed imparzialità, in modo da contrastare nuovi tentativi di interferenza da parte della locale criminalità i cui segnali di attività, in un contesto di riferimento caratterizzato dalla presenza di cosche pervasive e fortemente radicate sul territorio, sono tuttora costantemente presenti.

Tenuto conto dei persistenti segnali di influenza della malavita locale, dell'esigenza di continuare nell'opera di contrasto delle interferenze che incidono negativamente sul buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Gioia Tauro ed al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche e dei servizi, si rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, si formula proposta di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.

Roma, 2 settembre 2009

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**09A10919**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 2009.

**Riconoscimento, al sig. Ciano Michele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Ciano Michele, cittadino italiano, nato a Taurianova il 25 luglio 1976, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Messina nel 2000 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 13 dicembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 17 febbraio 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi come attestato in data 14 maggio 2009;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ciano Michele, cittadino italiano, nato a Taurianova il 25 luglio 1976, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 agosto 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

*c)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**09A10876**

DECRETO 31 agosto 2009.

**Riconoscimento, al sig. Callà Pietro Paolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Calla' Pietro Paolo, cittadino italiano, nato a Sassari il 29 giugno 1970, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Sassari in data 4 marzo 1997 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 1° ottobre 2008 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che è iscritto all'«Il-Lustre Col Legi d'Advocats de Barcelona» dal 3 febbraio 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sassari come attestato in data 5 aprile 2002;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Calla' Pietro Paolo, cittadino italiano, nato a Sassari il 29 giugno 1970, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 agosto 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

*c)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**09A10877**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 agosto 2009.

**Accertamento del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 2003/2010, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° agosto 2009 e scadenza 1° febbraio 2010.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 15434/384 del 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2010, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.312.151.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° agosto 2009 e scadenza 1° febbraio 2010;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità, con decorrenza 1° agosto 2009, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, con decorrenza 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2010 (codice titolo IT0003438212) è determinato nella misura dello 0,45%, relativamente alla quattordicesima cedola di scadenza 1° febbraio 2010.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2009

*Il direttore:* CANNATA

**09A11080**

DECRETO 11 settembre 2009.

**Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, tramite consorzio di collocamento.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.003 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, Calyon, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, ING Bank N.V. e JP Morgan Securities Ltd, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 6.000 milioni di euro;

decorrenza: 1° settembre 2009;

scadenza: 1° settembre 2040;

tasso di interesse: 5% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 16 settembre 2009;

dietimi d'interesse: 15 giorni;

prezzo di emissione: 98,186%;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,285% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n.143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2040, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, Calyon, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, ING Bank N.V. e JP Morgan Securities Ltd.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 16 settembre 2009 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 5% annuo lordo, per 15 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II», con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 16 settembre 2009 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Art. 6.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 7.

Il direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**09A10953**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 2009.

**Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n.1782/2003;

Visto in particolare gli articoli 68 e seguenti del predetto regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime;

Visto il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Considerata l'opportunità di attuare il sostegno specifico in favore degli agricoltori che realizzano una produzione di qualità in determinati settori, in coerenza con l'orientamento generale della politica agricola nazionale a tutela della qualità della produzione;

Considerata l'opportunità di incentivare, nelle regioni del centro-sud, pratiche colturali più coerenti con l'evoluzione climatica in corso e con l'esigenza di migliorare il livello di fertilità dei terreni nonché salvaguardare le aree interne da fenomeni erosivi per mezzo di tecniche di avvicendamento tra cereali e colture miglioratrici;

Considerata l'opportunità di attuare il sostegno specifico per contribuire finanziariamente al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie;

Ritenuto di doversi avvalere, per la copertura finanziaria del sostegno specifico, della facoltà prevista dall'art. 69, paragrafo 2 del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, operando una trattenuta settoriale nella misura del 10% nei settori dello zucchero e del tabacco, caratterizzati da una forte concentrazione territoriale, al fine di evitare che l'onere delle relative misure venga a gravare eccessivamente sulle restanti aree geografiche;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

*Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del regolamento (CE) 73/2009*

1. Il sostegno specifico previsto dall'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 è applicato dal 1° gennaio 2010.

2. Il sostegno di cui al precedente comma 1 viene riconosciuto ed erogato con le modalità previste dagli articoli da 68 a 72 del regolamento n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

3. Ai sensi dell'art. 68, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, entro il 1° agosto 2011 e con effetto dal 1° gennaio 2012, le disposizioni di cui al presente decreto possono essere modificate in conformità a quanto statuito nel medesimo articolo.

Art. 2.

*Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico*

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione del sostegno specifico sono assicurate da:

*a)* l'importo stabilito ai sensi dell'art. 69, paragrafo 6, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 73/2009;

*b)* una trattenuta, come previsto dall'art. 69.2 del regolamento (CE) n. 73/2009, per i settori tabacco e zucchero pari al 10% della componente «massimali nazionali» di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003. I fondi relativi trattenuti sono utilizzati per l'applicazione del sostegno specifico nei settori medesimi ai sensi dei successivi articoli 7 e 8 del presente decreto;

*c)* una riduzione lineare non superiore al 3,8% del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori con esclusione dei settori tabacco e zucchero, nonché della riserva nazionale, secondo quanto disposto all'art. 69, paragrafo 6, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 73/2009; l'esatta fissazione della percentuale di trattenuta sarà oggetto di determinazione da parte di AGEA.

2. Le risorse così ottenute sono destinate ad un pagamento supplementare su base annua agli agricoltori secondo le modalità del presente decreto.

Art. 3.

*Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine*

1. Una somma di 24.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, come elencate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare per i capi di cui al comma 1 è fissato a 150 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici pluripare, a 200 euro per ogni vitello nato da vacche nutrici primipare ed a 60 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine.

3. Una somma di 27.250.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei detentori di capi bovini a condizione che i bovini medesimi siano di età superiore a dodici mesi e inferiore a ventiquattro mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sette mesi prima della macellazione, ed:

*a)* allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico;

ovvero,

*b)* certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente.

4. Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a 50 euro per i capi di cui al comma 3, lettera *a)* e a 90 euro per i capi di cui al comma 3, lettera *b)*.

5. Eventuali economie realizzate nell'ambito del plafond disponibile per i pagamenti di cui al comma 1 sono utilizzate per i pagamenti di cui al comma 3 e viceversa.

Art. 4.

*Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine*

1. Una somma di 10.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore degli allevatori di ovicaprini, che rispettano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità:

*a)* acquistano, direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;

*b)* detengono montoni, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di età inferiore o uguale a cinque anni;

*c)* macellano capi ovicaprini certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti;

*d)* allevano capi ovicaprini nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera.

2. Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a 300 euro per i capi di cui al comma 1, lettera *a)*, 70 euro per i capi di cui al comma 1, lettera *b)*, 15 euro per i capi di cui al comma 1, lettera *c)*, 10 euro per i capi di cui al comma 1, lettera *d)*.

3. I pagamenti di cui ai precedenti commi 1a) e 1b) sono erogati nel rispetto del rapporto montone/pecore, nel gregge, non inferiore a 1/30.

Art. 5.

*Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva*

1. Una somma di 9.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che conducono aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e ai produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.

2. Tali pagamenti sono concessi per un importo massimo unitario di 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e del regolamento (CE) n. 834/2007. Il periodo di riferimento annuale inizia il 1° luglio e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 6.

*Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte*

1. Una somma di 40.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che

producono latte crudo di vacca nel rispetto dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;

tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000;

tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%.

2. I pagamenti di cui al precedente comma sono concessi per i quantitativi di latte che rispettano almeno due dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui siano rispettati due dei parametri di cui al comma 1, il parametro non conforme dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;

tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;

tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.

4. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 euro per tonnellata di prodotto, per un quantitativo complessivo non superiore comunque alla quota di cui agli articoli 66 e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007, nella disponibilità del produttore nell'anno di pertinenza.

Art. 7.

*Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco*

1. Una somma di 20.500.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione della varietà Nostrano del Brenta.

2. I pagamenti di cui al precedente comma 1 sono subordinati al rispetto delle condizioni e dei requisiti qualitativi stabiliti nell'allegato 2.

3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono sussistere al momento della consegna del prodotto presso l'impresa di prima trasformazione.

4. L'importo massimo unitario del pagamento annuale supplementare per i prodotti di cui al comma 1 non può superare 2 euro/kg.

5. Una somma di 1.000.000 euro è destinata a pagamenti annui supplementari a favore dei produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione.

6. I pagamenti di cui al precedente comma 5 sono concessi per i quantitativi di tabacco che rispettano i requisiti di cui all'allegato 3. Per il tabacco Kentucky detti pagamenti sono concessi per i quantitativi per i quali l'impresa di prima trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 euro/kg.

7. È fatta riserva di rivedere annualmente la soglia di prezzo, di cui al precedente comma 6, in caso di condizioni di mercato particolari.

8. L'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare per il prodotto, di cui al comma 5, è fissato a 4 euro/kg di prodotto per il tabacco varietà Kentucky ed a 2,5 euro/kg per il tabacco varietà Nostrano del Brenta.

9. Eventuali economie realizzate nell'ambito del plafond disponibile per i pagamenti di cui al comma 1 sono utilizzate per i pagamenti di cui al comma 5 e viceversa; le misure previste nel presente articolo si applicano alle consegne effettuate dal 1° settembre al 15 marzo dell'anno successivo.

Art. 8.

*Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero*

1. Una somma di 14.000.000 euro è destinata, a pagamenti annuali supplementari ad ettaro ai produttori che coltivano barbabietola da zucchero ed utilizzano sementi certificate e confettate.

2. L'importo di cui al comma 1 è elevato a 14.700.000 euro nel 2011 ed a 19.700.000 euro nel 2012 ed anni successivi.

3. L'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare è fissato a 300 euro per ettaro per gli anni 2010 e 2011 ed a 400 euro per ettaro per gli anni successivi.

Art. 9.

*Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danaee racemosa*

1. Una somma di 1.500.000 euro è destinata, a pagamenti annuali supplementari per superficie a favore dei produttori di *Danaee racemosa* (Ruscus) per la produzione di fronde recise a condizione che i produttori medesimi adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla regione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto.

2. Il disciplinare di produzione, di cui al comma 1, dovrà contenere almeno i requisiti elencati nell'allegato 4 del presente decreto.

3. L'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare è fissato a 15.000 euro per ettaro con un massimale di 10.000 euro per produttore.

Art. 10.

*Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi*

1. Una somma di 99.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento triennale delle colture.

2. I pagamenti di cui al precedente comma 1 vengono erogati agli agricoltori delle regioni elencate nell'allegato 5, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, almeno per un anno di cereali e almeno per un anno di colture proteiche o di oleaginose come elencate in allegato 6.

3. L'importo massimo unitario dei pagamenti di cui al comma 1 è fissato a 100 euro per ettaro.

4. La misura di sostegno prevista nel presente articolo è soggetta a specifica approvazione da parte della Commissione UE, come statuito dall'art. 68, paragrafo 2, lettera *a)* (ii), del regolamento (CE) n. 73/2009.

Art. 11.

*Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante*

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 ottobre 2008, relativo ad aiuti per il pagamento di premi assicurativi per polizze a copertura di calamità naturali, eventi assimilabili, altre calamità e perdite dovute ad epizoozie o fitopatie, adottato in conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato in regime di esenzione di notifica fino al 30 giugno 2014, di cui al regolamento (CE) n. 1857/06, una somma di 70.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che si assicurano, secondo le modalità indicate nel presente articolo. Gli agricoltori possono stipulare polizze assicurative o aderire a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua. Le perdite inferiori al 30% possono essere assicurate con polizze ordinarie, senza beneficiare di alcuna agevolazione pubblica, restando la spesa premio a totale carico dell'impresa agricola.

2. La perdita del 30% di cui al comma 1, deve essere calcolata sulla produzione media annua di un dato agricoltore, ottenuta nei tre anni precedenti, o sulla produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

3. Le avversità atmosferiche, le epizoozie, le malattie delle piante e le infestazioni parassitarie assicurabili con polizze agevolate, sono stabilite con il Piano assicurativo agricolo nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

4. Le epizoozie negli allevamenti zootecnici assicurabili con il contributo pubblico sulla spesa premi devono essere contenute nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 1990, relativa a talune spese del settore veterinario.

5. Il contributo, a valere sulle risorse del presente articolo, a favore di ogni agricoltore non deve superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione, che deve essere contenuta nel limite dei parametri contributivi stabiliti con il Piano assicurativo annuale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

6. I contributi sulla spesa per il pagamento dei premi non devono ostacolare la concorrenza del mercato assicurativo. A tutte le imprese di assicurazione deve essere consentito di concorrere alla copertura dei rischi che possono beneficiare del contributo pubblico.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al regime di aiuto di cui al citato decreto ministeriale del 13 ottobre 2008, limitatamente alla parte cofinanziata dall'Unione europea ai sensi dell'art. 68 del regolamento (CE) 73/2009.

Art. 12.

*Disposizioni finali*

1. In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento delle misure di cui ai precedenti articoli da 3 a 10, è applicato un abbattimento pro-rata dei relativi pagamenti annuali supplementari.

2. Ove non diversamente disposto, una eventuale economia realizzata nell'ambito di una misura di cui ai precedenti articoli da 3 a 10, può essere riallocata, in modo proporzionale, nell'ambito delle misure per le quali si è verificato il superamento del relativo plafond attribuito.

3. Ove non diversamente disposto il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente decreto coincide con l'anno solare.

4. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le somme trattenute, nel settore dei seminativi, delle carni bovine, delle carni ovicaprine e dello zucchero, per il sostegno di tipi specifici di agricoltura previsto dall'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 vengono assegnati agli agricoltori dei settori medesimi in conformità a quanto statuito dall'art. 65, paragrafo 1 del predetto regolamento (CE) n. 73/2009.

5. A decorrere dal 1°gennaio 2010 il fatto generatore che contempli l'erogazione di un aiuto in base agli articoli da 3 a 10 non può essere preso in considerazione per il calcolo degli aiuti contenuti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. La disposizione si applica anche nei casi in cui le disposizioni relative ai programmi di sviluppo rurale siano adottate successivamente all'emanazione del presente decreto.

Art. 13.

*Autorità competente al coordinamento dei controlli*

AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 99/2004, determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori riconosciuti, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

*Il Ministro:* ZAIA

*Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2009*

*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 195*

## ALLEGATO 1

**RAZZE DA CARNE ISCRITTE A LIBRI GENEALOGICI**

- **Charolaise**
- **Limousine**
- **Chianina**
- **Marchigiana**
- **Maremmana**
- **Podolica**
- **Romagnola**
- **Pezzata Rossa (linea carne)**
- **Piemontese**

**RAZZE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI REGISTRI ANAGRAFICI**

- **Agerolese**
- **Bianca Val Padana**
- **Capannina**
- **Caldana**
- **Ceppi podolici**
- **Cinisara**
- **Garfagnina**
- **Grigio Alpina**
- **Modicana**
- **Pezzata Rossa**
- **Pezzata Rossa oropa**
- **Pinzgau**
- **Pisana**
- **Podolica Pugliese**
- **Pontremolese**
- **Rendena**
- **Sarda bruna**
- **Sarda Modicana**
- **Valdostana**
- **Varzese-Ottonese**

**ALLEGATO 2**

**Gruppo varietale 01 – Flue Cured**

- Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall'Organismo pagatore territorialmente competente;
- Provenienza dalle zone di produzione: Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria;
- Produzione massima premiabile: 3.800 Kg/Ha;
- Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 16%, con tolleranza di (+) o (–) il 4%;
- Assenza di sostanze estranee;
- Foglie di tabacco di varia sostanza, ben curate o con modesti difetti di cura, da molto mature a leggermente immature di colore variabile tra il giallo pallido e l'arancio molto carico, anche con leggera tendenza al verde.

**Gruppo varietale 02 – Light Air Cured**

- Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall'Organismo pagatore territorialmente competente;
- Provenienza dalle zone di produzione: Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Friuli, Toscana, Marche;
- Produzione massima premiabile: 6.000 Kg/Ha;
- Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 20%, con tolleranza di (+) o (–) il 6%;
- Assenza di sostanze estranee;
- Foglie di tabacco di varia sostanza, ben curate o con modesti difetti di cura, da molto mature a leggermente immature di colore variabile tra il nocciola chiaro e il marrone intenso, anche con leggera variegatura verde.

**Gruppo varietale 03 – Dark Air Cured**

- Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall'Organismo pagatore territorialmente competente;
- Provenienza dalle zone di produzione: Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise, Campania, Sicilia;
- Produzione massima premiabile: 4.000 Kg/Ha;
- Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 22%, con tolleranza di (+) o (–) il 6%;
- Assenza di sostanze estranee;
- Foglie di tabacco di varia sostanza, ben curate o con modesti difetti di cura, da molto mature a leggermente immature di colore variabile dal marrone chiaro e il marrone molto carico, con elevata presenza di verde.

**Gruppo varietale 04 – Fire Cured**

- Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall'Organismo pagatore territorialmente competente;
- Provenienza dalle zone di produzione: Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Marche;
- Produzione massima premiabile: 3.000 Kg/Ha;
- Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 22%, con tolleranza di (+) o (–) il 4%;
- Assenza di sostanze estranee;
- Foglie di tabacco di varia sostanza, ben curate o anche con modesti difetti di cura, da molto mature a leggermente immature di colore appartenente alle diverse tonalità del marrone fino al molto scuro, anche con elevata tendenza al verde.

**ALLEGATO 3**

- Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall'Organismo pagatore territorialmente competente.

**Requisiti qualitativi tabacco in colli Kentucky per fascia**

- Provenienza dalle zone di produzione: Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Marche;
- Consegna in colli di prodotto omogeneo con allestimento superiore all'80%;
- Corona fogliare apicale e/o alta mediana di colore marrone scuro uniforme e vivace o marrone tendente chiaro uniforme e vivace;
- Struttura fogliare da aperta a semi-aperta;
- Livello di maturità: buono;
- Corpo fogliare con buona/ottima elasticità;
- Integrità 100% e assenza di difetti di cura;
- Costole e nervature: poco accentuate;
- Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 22%, con tolleranza di (+) o (–) il 4%;

**Requisiti qualitativi tabacco in colli Nostrano del Brenta**

- Provenienza dalle zone di produzione: Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio.
- Consegna in colli di prodotto omogeneo con allestimento superiore all'80%, assolutamente privi di spago utilizzato per la formazione delle filze di foglie;
- Assenza di sostanze estranee;
- I gradi " fascia" e " ricavo fascia" devono essere affascicolati per corona fogliare e selezionati per gradazione di colore, in una delle seguenti tonalità: colore mogano più o meno scuro uniforme e vivace, colore marrone uniforme e vivace, colore nocciola più o meno chiaro uniforme e vivace;
- Le foglie destinate all'impiego " ripieno pesante" e "ripieno leggero" devono essere selezionate per consistenza e maturità del tessuto, oltre che per il colore e vanno inscatolati in foglia sciolta alla rinfusa;
- Produzione massima premiabile: 3.000 Kg/Ha;
- Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 22%, con tolleranza di (+) o (–) il 6%;

## ALLEGATO 4

- Struttura e tipologia dell'impianto
- Tecniche di coltivazione
- Trattamenti fitosanitari
- Raccolta e presentazione del prodotto

## ALLEGATO 5

**Regioni ammissibili alla misura:**
Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

## ALLEGATO 6

**Cereali:** tutti; per la coltivazione di frumento duro è previsto l'obbligo di semente certificata.
**Colture proteiche:** fave, favette, favino, pisello proteico, lupini dolci.
**Colture oleaginose:** Soia, girasole, colza.

**09A11078**

DECRETO 6 agosto 2009.

**Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, concernente modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini DOC e DOCG;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4, comma 3, così come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;

Considerato che ai sensi dell'art. 38, par. 6, del reg. (CE) n. 479/2008, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni relative alla procedura nazionale preliminare per il conferimento della protezione delle DOP e IGP per conformarsi con le disposizioni dello stesso art. 38 entro il 1° agosto 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 49, par. 1, del reg. (CE) n. 479/2008, relativamente alle modifiche dei disciplinari, si applicano per analogia le richiamate disposizioni comunitarie previste per il conferimento della protezione, fatte salve le modifiche che non comportano alcuna modifica al documento unico, di cui al paragrafo 3 dello stesso art. 49 del reg. (CE) n. 479/2008, per le quali si applica una procedura semplificata;

Considerato che ai sensi dell'art. 50 del reg. (CE) n. 479/2008, relativamente alla cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, e che ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE)

607/2008, relativamente alla conversione di una DOP a IGP, si applicano per analogia le disposizioni procedurali previste per il conferimento della protezione, fatte salve le opportune differenziazioni riguardanti le relative condizioni e modulistiche;

Considerato altresì che ai sensi del reg. (CE) n. 479/2008 restano in vigore le disposizioni nazionali che non contrastano con lo stesso reg. (CE) n. 479/2008;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 del citato reg. (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le spese sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione relative alle DOP e IGP di cui trattasi;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 72, par. 1, del citato reg. (CE) n. 607/2009, a titolo transitorio ed a determinate condizioni, per le denominazioni di origine ed alle indicazioni geografiche riconosciute a livello nazionale, conformemente alla procedura di cui all'art. 38, par. 5, del reg. (CE) n. 479/2008, i relativi vini possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del citato reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto pertanto di dover adottare, nelle more della modifica della citata legge n. 164/1992, le disposizioni nazionali procedurali applicative della richiamata normativa comunitaria, a superamento delle disposizioni nazionali preesistenti e nel contempo attuando un'opportuna armonizzazione con le citate disposizioni nazionali che restano in vigore;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende:

*a)* per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o una indicazione geografica di cui all'art. 37 del reg. CE n. 479/2008;

*b)* per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*c)* per regione, la competente regione o provincia autonoma, ovvero le competenti regioni o province autonome, sul cui territorio insiste la produzione interessata alla protezione;

*d)* per Comitato, il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Sezione interprofessionale, di cui all'art. 17 della legge n. 164/1992;

*e)* quando non diversamente specificato, per Denominazione, indistintamente «Denominazione di Origine Protetta» (DOP) ovvero «Indicazione Geografica Protetta» (IGP);

*f)* per «Denominazione di Origine Controllata e Garantita» (DOCG) e «Denominazione di Origine Controllata» (DOC), le «menzioni tradizionali» italiane di cui all'art. 54, par. 1, lettera *a)* del reg. CE n. 479/2008, utilizzate per indicare che i prodotti in questione recano una DOP.

Art. 2.

*Soggetto richiedente*

1. Il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione per una DOP o IGP ai sensi del reg. (CE) n. 479/2008 è qualunque Associazione di produttori, costituita dall'insieme dei produttori vitivinicoli della Denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i Consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 della legge n. 164/1992. Possono far parte dell'Associazione altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, purché rappresentanti gli interessi della relativa Denominazione.

2. L'Associazione di cui al comma 1 deve:

*a)* essere costituita ai sensi di legge;

*b)* avere tra gli scopi sociali la registrazione a livello Comunitario della Denominazione per la quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della Denominazione interessata, qualora tale previsione non sia contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo;

*c)* essere espressione dei produttori vitivinicoli della produzione interessata;

*d)* fermo restando lo scopo sociale, impegnarsi a non sciogliersi prima della registrazione della Denominazione interessata a livello Comunitario.

Art. 3.

*Pluralità di richieste per un'unica denominazione*

1. Nel caso in cui siano presentate più istanze per la stessa Denominazione la regione provvede ad individuare il soggetto maggiormente rappresentativo, sia in termini di produzione, sia di numero di imprese vitivinicole.

Art. 4.

*Documentazione da presentare*

1. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di protezione della Denominazione, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 35, par. 1, del reg. (CE) n. 479/2008, al Ministero - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore – Ufficio SACO IX, per il tramite della regione.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* atto costitutivo e, ove presente, statuto;

*b)* delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la protezione della Denominazione, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;

*c)* elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che rappresentino:

in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG autonoma a partire da una specifica tipologia o area geografica delimitata nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori iscritti all'albo ed almeno il cinquantuno per cento della superficie totale iscritta all'albo dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;

in caso di vini DOC, almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati ed almeno il trentacinque per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

in caso di vini IGP, almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e il venti per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

*d)* in caso di Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, l'elenco sottoscritto può essere sostituito dal verbale dell'assemblea degli associati che comprovi il requisito di rappresentatività di cui alla lettera *c)*;

*e)* disciplinare di produzione, da compilare in conformità allo schema di cui all'art. 14, comma 2;

*f)* progetto di documento unico riepilogativo di cui all'art. 35, par. 1, lettera *d)* del reg. (CE) n. 479/2008, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato II del reg. (CE) n. 607/2009;

*g)* relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto rapporto tra la zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona geografica e la qualità, la notorietà o altra caratteristica specifica del prodotto. La relazione tecnica, redatta da esperti competenti in materia, deve comprovare gli elementi previsti dal disciplinare, con particolare riguardo a:

le caratteristiche ambientali della zona in questione, il clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l'esposizione e l'altitudine;

le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione;

le rese per ettaro espresse in quantità di uve e di vino finito, pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;

il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia;

le tecniche e le modalità di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle vigenti norme comunitarie;

le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo;

in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della denominazione, alla garanzia dell'origine ed all'espletamento dei controlli;

per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC di provenienza;

*h)* relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, atta a comprovare l'uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, della DOP. Per i vini IGP la relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione deve comprovare la rinomanza acquisita dal prodotto a livello nazionale ed internazionale;

*i)* relazione socio-economica contenente almeno le seguenti informazioni:

livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura produttiva;

potenzialità produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto;

*l)* cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;

*m)* ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le spese a norma dell'art. 53 del reg. (CE) n. 479/2008. L'importo e le modalità di versamento della predetta tassa sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La documentazione di cui al comma 2, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, deve essere presentata anche in formato elettronico. La documentazione di cui al comma 2, lettera *l)*, può essere presentata in formato elettronico, anche come quadro d'insieme.

4. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e firmata dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente. La stessa domanda è presentata conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche.

Art. 5.

*Disciplinare di produzione*

1. Il disciplinare di produzione, deve contenere:

*a)* tutti gli elementi di cui all'art. 35, par. 2, del regolamento (CE) n. 479/2008;

*b)* gli eventuali elementi idonei all'identificazione della Denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni utilizzazione devono essere comunque rispettate le proporzioni rispetto al segno identificativo o logo approvato.

2. Il segno o logo di cui al comma 1, lettera *b)* deve possedere i requisiti della originalità, della capacità distintiva e della conformità ai principi della legislazione vigente riguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume.

3. L'utilizzazione di un marchio già registrato può essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della Denominazione interessata.

Art. 6.

*Esame domanda da parte della regione*

1. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la regione, previo pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda sul B.U.R., effettuate le opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta:

*a)* la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività, con particolare riguardo, per i casi di cui all'art. 4, lettera *d)*, alla documentazione comprovante l'esercizio delle deleghe;

*b)* la completezza della documentazione come individuata all'art. 4, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal reg. (CE) n. 479/2008;

*c)* la rispondenza del disciplinare alle norme del reg. (CE) n. 479/2008, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.

2. Le eventuali osservazioni sono comunicate al soggetto richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla regione adeguati elementi di risposta entro 90 giorni. La mancata risposta, ovvero la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, comporta il parere negativo sulla domanda da parte della regione.

3. Terminata l'istruttoria di cui ai comma 1 e 2, la regione trasmette al Ministero la documentazione di cui all'art. 4, corredata dal proprio parere e dall'estratto del B.U.R. contenente l'avviso di cui al comma 1.

Art. 7.

*Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato*

1. Entro quarantacinque giorni dalla presa in carico della documentazione di cui all'art. 6, comma 3, il Ministero e il Comitato verificano la completezza e la rispondenza della stessa documentazione alle disposizioni del reg. (CE) n. 479/2008, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.

2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Ministero, d'intesa con il Comitato, la regione ed il soggetto richiedente, convoca entro sessanta giorni, la riunione di pubblico accertamento, concordando in particolare la data, l'ora, il luogo e la sede. Il Ministero invita altresì la regione e il soggetto richiedente a darne comunicazione agli enti territoriali, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare — con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento — la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.

3. Scopo della riunione di pubblico accertamento è quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 38, paragrafo 5, lettera *b)* del reg. (CE) n. 479/2008, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione.

4. Alla riunione di cui al comma 2, aperta a tutti i soggetti interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, almeno un rappresentante del Comitato e almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della regione, con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione.

5. Successivamente alla riunione di pubblico accertamento, il Comitato nella prima riunione plenaria utile, esprime il proprio parere sulla domanda e formula la proposta di disciplinare aggiornata.

6. Qualora, in caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, nonché nel merito di taluni aspetti connessi al procedimento di cui al presente articolo, si renda necessaria una valutazione congiunta con la regione, il Ministero, anche su richiesta della stessa regione, convoca una Conferenza dei servizi, alla quale può assistere il soggetto richiedente. In caso di esito negativo della Conferenza, il procedimento è da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 8.

*Pubblicazione proposta di disciplinare e valutazione relative istanze*

1. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di produzione, affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate e documentate, al Ministero stesso entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

2. Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede al soggetto richiedente di predisporre le relative controdeduzioni. Entro trenta giorni dalla ricezione delle osservazioni il Ministero convoca una Conferenza dei servizi con il presidente del Comitato o suo delegato, con la competente regione, il soggetto richiedente e il soggetto che ha presentato le osservazioni. Al termine della riunione il Ministero, d'intesa col presidente del Comitato e con la regione, decide in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed al soggetto che ha presentato le osservazioni. In caso di esito negativo, il procedimento è da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

3. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al comma 1 e, sulla base del progetto del documento unico inviato dal soggetto richiedente, predispone il documento unico di cui all'art. 38, paragrafo 5, lettera *a)* del reg. (CE) n. 479/2008 ed invia i citati documenti aggiornati al soggetto richiedente, che li restituisce per accettazione debitamente firmati al Ministero.

Art. 9.

*Trasmissione della domanda di protezione alla UE e relativi adempimenti del Ministero*

1. Terminata la procedura di cui all'art. 8, il Ministero:

*a)* provvede a pubblicare il documento unico e il disciplinare di produzione sul sito Internet del Ministero stesso;

*b)* trasmette alla Commissione europea la domanda di protezione unitamente alla documentazione di cui all'art. 38, par. 5, lettera *b)* del reg. (CE) n. 479/2008.

2. Nel corso della procedura a livello comunitario di cui agli articoli 39, 40 e 41 del reg. (CE) n. 479/2008, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla domanda di protezione, il Ministero invia le relative comunicazioni al soggetto richiedente ed alla regione.

3. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della decisione della Commissione di conferimento della protezione alla denominazione e della relativa iscrizione della denominazione nel registro di cui all'art. 46 del reg. (CE) n. 479/2008, il Ministero provvede a pubblicare sul sito Internet del Ministero stesso e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione così come approvato dalla Commissione U.E.

Art. 10.

*Domande di modifica del disciplinare Art. 49 del reg. CE n. 479/2008*

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di modifica del disciplinare, che comportano una o più modifiche del documento unico di cui all'art. 35, par. 1, lettera *d)* del reg. (CE) n. 479/2008, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma. Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale fattispecie analoga alla richiesta di modifica di un disciplinare DOP.

2. Alla domanda di modifica deve essere allegata la seguente documentazione:

*a)* un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare;

*b)* progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato IV del reg. (CE) n. 607/2009.

3. La documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte. Pertanto, relativamente alle condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non è tenuto a produrre la documentazione già presentata per la domanda di protezione.

4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi:

*a)* la delimitazione della zona produzione delle uve, la domanda deve essere avallata da almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento della superficie totale iscritta all'albo dei vigneti, oggetto di rivendicazione nell'ultimo biennio, e le relazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere *g)*, *h)*, *i)* devono essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le medesime condizioni della originaria zona di produzione;

*b)* la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le Denominazioni per le quali è consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, in aggiunta alle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, la domanda deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio.

5. La riunione di pubblico accertamento è prevista soltanto per le modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, d'intesa con il Comitato, lo reputi opportuno, al fine di accertare la rispondenza delle modifiche proposte ai requisiti di cui all'art. 7, comma 6.

6. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare che non comportano variazioni al documento unico di cui all'art. 35, par. 1, lettera *d)* del reg. (CE) n. 479/2008, conformemente al disposto di cui all'art. 49, par. 3, lettera *a)*, il Ministero applica una procedura semplificata che comporta in ogni caso:

*a)* la presentazione della domanda con le modalità e nei termini di cui all'art. 4, fatto salvo che la documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte;

*b)* il rispetto della procedura di cui all'art. 6;

*c)* l'acquisizione del parere del Comitato.

Art. 11.

*Cancellazione della protezione di una DO o IG - Art. 50 del reg. CE n. 479/2008 - Conversione da una DOP ad una IGP - Art. 28, par. 1 del reg. CE n. 607/2009*

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di cui trattasi si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma.

2. Per la cancellazione la domanda deve essere adeguatamente motivata, conformemente all'art. 50 del reg. CE n. 479/2008, e la documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli elementi di cui all'allegato V del reg. CE n. 607/2009.

3. Per la conversione la domanda deve essere adeguatamente motivata, conformemente all'art. 28 del reg. CE n. 607/2009, e la documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli elementi di cui all'allegato VI del reg. CE n. 607/2009.

4. Le competenti Amministrazioni seguiranno un *iter* procedurale adeguato all'esame delle domande di cui trattasi, fatte salve l'adeguata pubblicazione delle stesse domande ed il rispetto dei tempi procedurali, con particolare riguardo alla presentazione ed alla definizione delle eventuali opposizioni.

Art. 12.

*Trasmissione alla U.E. delle domande di modifica del disciplinare, delle domande di cancellazione della protezione di una DO o IG, delle domande di conversione da una DOP ad una IGP e relativi adempimenti del Ministero*

1. Terminata la procedura nazionale per l'esame delle domande di cui trattasi, di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste dall'art. 9 del presente decreto, per quanto concerne gli adempimenti del Ministero connessi alla procedura comunitaria ed alla pubblicazione dei relativi documenti.

Art. 13.

*Disposizioni nazionali transitorie di etichettatura Art. 72 del reg. CE n. 607/2009*

1. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione di cui all'art. 9, comma 1, nonché della domanda di modifica del disciplinare di cui all'art. 10, comma 1, e della domanda di conversione di cui all'art. 11, i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del reg. (CE) n. 607/2009, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la regione. A tal fine lo stesso soggetto richiedente presenta apposita domanda al Ministero ed alla regione corredata dalla seguente documentazione:

*a)* decreto ministeriale di approvazione il relativo piano dei controlli, presentato dall'autorità o dall'organismo di cui all'art. 48 del reg. (CE) n. 479/2008 al competente Ufficio del Ministero - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

*b)* dichiarazione con la quale si esonera espressamente il Ministero e la regione da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di protezione della denominazione o della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione UE.

2. Sul sito internet del Ministero è pubblicato l'elenco delle autorizzazioni transitorie di cui trattasi.

Art. 14.

*Disposizioni particolari e termini di applicazione*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le loro competenze ed in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

2. Con provvedimento del Ministero, d'intesa con le regioni, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in applicazione del presente decreto, previo parere del Comitato, sarà approvato lo schema di disciplinare di produzione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *e)*. Fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, lo schema di disci-

plinare di produzione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° agosto 2009.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

*Il Ministro:* ZAIA

*Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2009*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 173*

**09A10911**

---

DECRETO 4 settembre 2009.

**Autorizzazione al laboratorio «Catas S.p.a. – Laboratorio ambiente e agroalimentare», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta pervenuta in data 12 agosto 2009 dal laboratorio Catas S.p.a. - Laboratorio ambiente e agroalimentare, ubicato in Pradamano (Udine), via Bortolossi n. 1/1, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 ottobre 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Catas S.p.a. - Laboratorio ambiente e agroalimentare, ubicato in Pradamano (Udine), via Bortolossi n. 1/1, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Flaviano Collavini.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità fissa | OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009 |
| Acidità totale | OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009, par. 5.2 |
| Acidità totale, Titolo alcolometrico volumico, Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale, Anidride solforosa totale, Zuccheri riduttori, Massa volumica e densità relativa a 20°C, Estratto secco totale, Estratto secco netto, Estratto non riduttore | MIP 01 del 2009 Rev. 9 |
| Acidità volatile | OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009 |
| Acido sorbico | OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009, par. 2 |
| Alcalinità delle ceneri | OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009 |
| Anidride solforosa | OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par 2.3 + MIP 09 rev. 7 del 2008 |
| Ceneri | OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009 |
| Cloruri | OIV-MA-F-SA321-02-CHLORU 2009 |
| Estratto secco netto, Estratto non riduttore | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009, par. 4 + OIV MA-F-AS311-01- SUCRED 2009 + (Circ. MIPAF 17/03/2003) |
| Estratto secco totale | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009, par. 4 |
| Massa volumica e densità relativa a 20°C | OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009, par. 4.B |
| pH | OIV MA-F-AS313-15-PH 2009 |
| Solfati | OIV MA-F-321-05-SULFAT 2009 |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009, par. 4.B |
| Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale | Reg CE 491/2009 allegato 1, p.to 15 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009, par. 4.B + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009, par. 3.2 |
| Zuccheri riduttori | OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009, par 3.2 |

**09A10866**

DECRETO 4 settembre 2009.

**Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio enochimico Ligure S.a.s.», autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati mem-

bri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 2 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 17 aprile 2008, con il quale il Laboratorio enochimico Ligure Sas, ubicato in Sarzana (La Spezia), via Aurelia n. 212 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 2 settembre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 2 aprile 2008;

Decreta:

*Articolo unico*

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio enochimico Ligure Sas, ubicato in Sarzana (La Spezia), via Aurelia n. 212 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

| **Denominazione della prova** | **Norma / metodo** |
|---|---|
| Acidità Fissa | OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009 |
| Acidità totale | OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 |
| Acidità volatile | OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009 |
| Acido Citrico, Acido Tartarico, Glucosio, Fruttosio, Acido Malico, Acido Succinico, Acido Lattico, Glicerina, Acido Acetico, Acido Piruvico | LEL-MIP 1 Rev. 04 2007 |
| Estratto secco non riduttore, estratto secco netto | LEL- MIP 2 Rev. 01 2008 |
| Estratto secco totale | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 |
| Litio | DM 12/03/1986 – G.U. n. 161 del 14/07/1986 allegato XXX |
| Massa volumica e densità relativa a 20°C | OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4B 2009 (densimetria elettronica) |
| pH | OIV MA-F-AS313-15-PH 2009 |
| Titolo alcolometrico | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4B 2009 (densimetria elettronica) |
| Titolo alcolometrico totale | LEL-MIP 4 Rev. 00 2008 |
| Zuccheri Riduttori (glucosio e fruttosio) | LEL-MIP 3 Rev. 01 2008 |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A10867**

DECRETO 4 settembre 2009.

**Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Biopat S.r.l.», autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 22 giugno 2009, con il quale il laboratorio Biopat S.r.l., ubicato in Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), piazza Piano n. 1 - Perrillo è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 10 agosto 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 giugno 2009;

Decreta:

*Articolo unico*

Le prove di analisi per le quali il Biopat S.r.l., ubicato in Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), piazza Piano 1 - Perrillo è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità totale | OIV MA-E-AS313-01-ACITOT 2009 |
| Acidità volatile | OIV MA-E-AS313-02-ACIVOL 2009 |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-E-AS312-01-TALVOL 2009 |
| Estratto secco totale | OIV MA-E-AS2-03-EXTSEC 2009 |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

09A10868

DECRETO 4 settembre 2009.

**Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Imavi S.r.l.», autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 17 novembre 2008, con il quale al laboratorio IMAVI S.r.l., ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), Via Ancona n. 27/29 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 6 agosto 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 13 ottobre 2008;

Decreta:

*Articolo unico*

Le prove di analisi per le quali il laboratorio IMAVI S.r.l., ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ancona n. 27/29 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità fissa | OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009 |
| Acidità totale | OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009, par 5.2 |
| Acidità volatile | OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009 |
| Acido sorbico | OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 par 2 |
| Alcalinità delle ceneri | OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009 |
| Anidride solforosa libera | OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009, par 2.3 |
| Anidride solforosa totale | OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009, par 2.3 |
| Ceneri | OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009 |
| Cloruri | OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009 |
| Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) | OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2009, par. 2 |
| Esame Organolettico | DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO allegato p.to I + DM 25/07/2003 GU n° 210 10/09/2003 |
| Estratto non riduttore, Estratto ridotto | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009, par. 4 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009, par 3.2.1 + (Circ. MIPAF 12/03/2003) |
| Estratto secco totale | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009, par. 4 |
| Ferro | OIV MA-F-AS322-05-FER 2009 par. 2 |
| Litio | DM 12/03/1986 SO GU 161 14/07/1986 allegato XXX |
| Massa volumica e densità relativa a 20°C | OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009, par. 5.2 |
| Metanolo | OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009, par. 3 |
| Ocratossina A | Metodo interno 91 rev 4 2007 Rev. 4 |
| pH | OIV MA-F-AS313-15-PH 2009 |
| Piombo | OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009 |
| Potassio | OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2009, par. 2 |
| Rame | OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009 |
| Saccarosio | OIV MA-F-AS311-04-STAMOU 2009 |
| Saggio di Stabilità (Tenuta all'aria) | DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO allegato p.to III, par. 3.3 |
| Sodio | OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009, par. 2 |
| Solfati | OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009, par. 3 |
| Sovrapressione | OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009 |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009, par. 4.C |
| Titolo alcolometrico volumico totale | Reg. CE 1423/1999 allegato p.to II |
| Zinco | OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009 |
| Zuccheri riduttori | OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009, par. 3.2.1 |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A10869**

DECRETO 4 settembre 2009.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Alfieri» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dalla Coldiretti di Asti, per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Terre Alfieri» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il documentato parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla richiesta sopra indicata;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Terre Alfieri» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n° 127 del 4 giugno 2009;

Visto che, nei termini e nei modi previsti, è pervenuta istanza, da parte di alcuni produttori di vini a denominazione di origine controllata di aree prossime a quella della nuova zona interessata dalla DOC «Terre Alfieri», avversa al parere favorevole espresso dal Comitato al riconoscimento della denominazione di che trattasi ;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 21 e 22 luglio 2009, con il quale la suddetta istanza è stata respinta, in quanto, per gli aspetti oggetto di contestazione, lo stesso Comitato ha ribadito che il citato parere favorevole espresso in data 6 e 7 maggio 2009 e la relativa proposta di disciplinare di produzione, risultano conformi alla vigente normativa ;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Terre Alfieri» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità ai pareri espressi ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Terre Alfieri» è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Terre Alfieri» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2009, il vino a denominazione di origine controllata «Terre Alfieri» proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Terre Alfieri».

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata «Terre Alfieri», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Terre Alfieri».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

ALLEGATO *A*

| Posizioni Codici | 1 - 4 | 5 | 6 - 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRE DI ALFIERI ARNEIS | B400 | X | 014 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| TERRE DI ALFIERI ARNEIS VIGNA | B400 | X | 014 | 1 | V | X | A | 0 | X |
| TERRE DI ALFIERI NEBBIOLO | B400 | X | 160 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| TERRE DI ALFIERI NEBBIOLO VIGNA | B400 | X | 160 | 2 | V | X | A | 0 | X |

**Annesso**

**Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata**
**“TERRE ALFIERI ”**

Articolo 1 - Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata “ Terre Alfieri ” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Terre Alfieri” Arneis,
“ Terre Alfieri” Nebbiolo.

Articolo 2 - Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata “ Terre Alfieri ” Arneis e’ riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica : vitigno Arneis dall’85% al 100%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 15 %.

2. La denominazione di origine controllata “ Terre Alfieri ” Nebbiolo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo dall’85% al 100%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 15 %.

Articolo 3 - Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte a produrre vini a denominazione d'origine controllata “Terre Alfieri” comprende l’intero territorio dei comuni di:
Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Revigliasco, San Damiano , San Martino Alfieri, Tigliole in provincia di Asti e parte dei comuni di Castellinaldo, Covone, Magliano Alfieri e Priocca in provincia di Cuneo di seguito delimitati:
partendo dall’intersezione del confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i comuni di san Damiano-Govone e Priocca in localita bricco Genepreto del comune di Govone si segue a sud est la strada per località Montebertola fino all’intersezione con la strada comunale Craviano, prosegue ad est della stessa fino al cimitero di Govone. Prosegue a sud est della strada Provinciale Govone Priocca passando la località San Pietro di Govone e seguendo a sud/sud est la strada fino all’incrocio con la Provinciale n. 2 ex 231 già in territorio di Priocca. Segue a sud della stessa fino all’incrocio con via Pirio fino ad immettersi sempre a sud est in località Madonnina sulla strada Provinciale Priocca/Magliano Alfieri prosegue la stessa fino in località San Bernardo già in territorio di Magliano Alfieri , continua a sud ovest della provinciale Castellinaldo/Priocca/Magliano fino alla località San Michele del comune di Castellinaldo ed all’intersezione della strada Comunale Leschea , prosegue sempre a sud est fino alla Strada comunale del cimitero fino alla località Santa Maria in prossimità della chiesa (quota 196) in territorio del comune di Magliano Alfieri. Si prosegue a sud est per la strada detta della Moisa e seguendola a sud di essa fino all’abitato di borgata San Pietro (quota 214) prosegue fino alla località San Carlo della Serra e fino al confine con il comune di Castagnito , segue ad est il confine stesso fino all’intersezione della strada statale Asti/Alba n. 231, prosegue a nord ovest della stessa in direzione Asti fino ad intersecare il Fiume Tanaro in territorio di Govone , segue a nord dello stesso fiume fino al confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i territori di Govone e San Martino Alfieri .

Articolo 4 - Caratteristiche dei vigneti e delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “ Terre Alfieri” devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: i terreni argillosi-calcarei-sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
- altitudine: non inferiore a 130 mt s.l.m**.** e non superiore a 350 mt s.l.m ;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000 ceppi.
- forme di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e generalmente usati (forma di allevamento: la controspalliera bassa; sistema di potatura: il Guyot tradizionale), sono consentite forme di allevamento diverse dal Guyot tradizionale che caratterizzino produzioni di qualità, comunque sempre con vegetazione assurgente.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

| uve | resa uva t/ha | Titolo alcolometrico vol. min. naturale |
|---|---|---|
| " Terre Alfieri" Arneis | 10,00 | 11,00 % Vol |
| " Terre Alfieri" Nebbiolo | 8,50 | 12,00 % Vol |

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine " Terre Alfieri " con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo, ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione, per i vigneti giunti al compimento del settimo anno, devono essere rispettivamente le seguenti:

| | resa uva t/ha | Titolo alcolometrico vol. min. naturale |
|---|---|---|
| " Terre Alfieri" Arneis | 9,00 | 11,50 % Vol |
| " Terre Alfieri" Nebbiolo | 7,50 | 12,50 % Vol |

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna", il vigneto di nuovo impianto, tra il terzo anno ed il settimo anno, dovrà avere una resa di uva per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:

| | al terzo anno di impianto t/ha | al quarto anno di impianto t/ha | al quinto anno di impianto t/ha | al sesto anno di impianto t/ha | al settimo anno di impianto t/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| " Terre Alfieri" Arneis | 5,00 | 6,30 | 7,20 | 8,10 | 9,00 |
| " Terre Alfieri" Nebbiolo | 4,50 | 5,25 | 6,00 | 6,75 | 7,50 |

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri" devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del consorzio di tutela, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello previsto del presente disciplinare in rapporto alle necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato .

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata " Terre Alfieri " devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3 .
Tuttavia dette operazioni possono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle Province di Asti e Cuneo.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

| vini | resa | produzione max |
|---|---|---|
| " Terre Alfieri" Arneis | 70% | 7.000 litri/ha |
| " Terre Alfieri" Nebbiolo | 70% | 5.950 litri/ha |

La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere :

| vini | resa | produzione max |
|---|---|---|
| " Terre Alfieri" Arneis | 70% | 6.300 litri/ha |
| " Terre Alfieri" Nebbiolo | 70% | 5.250 litri/ha |

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna", il vigneto di nuovo impianto dovrà avere una resa di vino per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:

| | al terzo anno di impianto: litri/ha | al quarto anno di impianto: litri/ha | al quinto anno di impianto litri/ha | al sesto anno di impianto litri/ha | al settimo anno di impianto litri/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| " Terre Alfieri" Arneis | 3.780 | 4.410 | 5.040 | 5.760 | 6.300 |
| " Terre Alfieri" Nebbiolo | 3.150 | 3.675 | 4.200 | 4.725 | 5.250 |

La resa massima dell'uva in vino a D.O. "Terre Alfieri"non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza, fino al limite massimo del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento secondo le norme vigenti.
Non è ammesso l'arricchimento per le tipologie che intendano fregiarsi della menzione "Vigna".

4. I vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri" devono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento, facoltativamente anche in contenitori di legno, della durata di mesi 4 a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

5. Per il vino "Terre Alfieri" Arneis la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Monferrato" Bianco per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Asti e verso la denominazione di origine controllata "Langhe" Arneis per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Cuneo.

6. Per il vino "Terre Alfieri" Nebbiolo la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Monferrato" Rosso per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Asti e verso la denominazione di origine controllata "Langhe" Nebbiolo per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Cuneo.

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

" Terre Alfieri" Arneis
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati ;
odore: delicato, fragrante talvolta floreale;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50 % Vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l
estratto non riduttore minimo*:* 15 g/l.

" Terre Alfieri" Nebbiolo
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento ;
odore: caratteristico, delicato talvolta con sentore di viola ;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50 % Vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l ;
estratto non riduttore minimo**:** 22 g/l.

2. Il vino " Terre Alfieri "con la menzione aggiuntiva "vigna" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

" Terre Alfieri" Arneis
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati ;
odore: delicato, fragrante talvolta floreale;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % Vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

" Terre Alfieri" Nebbiolo
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento ;
odore: profumo caratteristico, delicato con sentore di viola ;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00 % Vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri", in relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, possono rilevare al sapore sentore di legno.

3. E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole,alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7 - Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri" é vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, che non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Eventuali marchi privati, coincidenti con la denominazione di origine "Terre Alfieri", possono continuare ad essere utilizzati e rinnovati, purchè depositati, registrati oppure siano stati acquisiti con l'uso sul territorio antecedentemente alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine .

4. Nella designazione del vino "Terre Alfieri", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri dello stesso colore e di dimensioni non superiori al 50% di quelli usati per la denominazione di origine;

5. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie.

6. Nell'etichettatura dei vini di cui all' art.1, la denominazione "Terre Alfieri", immediatamente seguita dalla menzione specifica tradizionale "Denominazione di Origine Controllata", dovrà sempre precedere in etichetta la specificazione relativa al vitigno e all'eventuale menzione vigna.
La predetta indicazione di vitigno deve essere riportata in caratteri di uguale colore e di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Terre Alfieri".

Articolo 8 – Confezionamento

1. Le bottiglie e gli altri recipienti in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri", per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl .

2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri", con l'aggiunta della menzione "vigna" seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale , di capacità consentita dalle vigenti leggi; non si consente l'utilizzo delle seguenti capacità: 18,7 cl e 200 cl..

**09A10912**

DECRETO 17 settembre 2009.

**Rettifica al decreto 1° agosto 2008 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto direttoriale 1° agosto 2008 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2008;

Vista l'istanza presentata dall'ARSIAL - Regione Lazio, il 14 settembre 2009, con la quale è stato rilevato che all'art. 2 del citato disciplinare di produzione, è stato erroneamente indicato il riferimento al colore della bacca dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio da poter utilizzare fino ad un massimo del 10%;

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere alla rettifica del predetto comma, con l'eliminazione del riferimento al colore di che trattasi, conformemente a quanto deliberato dal Comitato Nazionale Tutela Vini espresso nella riunione del 14 e 15 maggio 2008;

Decreta:

*Articolo unico*

A titolo di rettifica, l'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» riconosciuto con decreto direttoriale 1° agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2008, è sostituito per intero dal testo di seguito riportato:

«Il vino "Cesanese del Piglio" o "Piglio" deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'am-

bito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese comune 90% minimo; vitigni complementari, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, per non più del 10%».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A11088**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 aprile 2009.

**Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 228, comma 3, del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 405, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.l, allegata al decreto del Presidente della Republica 16 dicembre 1992, n. 495, riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici ,ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante: «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. l, comma l, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sospende sino al 31 dicembre 2009 l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti,contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione,ovvero ad altri meccanismi automatici;

Ritenuta la necessità di dover provvedere, in conformità di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, e stabilire la decorrenza della loro applicazione;

Considerato che l'indice dei prezzi al, consumo per le famiglie di operai le impiegati relativo al mese di novembre 2008 calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2008 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 51%;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento diesecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:

*a)* Ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in " euro 77,98»;

*b)* Ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 155,97»;

*c)* Ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 194,96»;

*d)* Ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 311,94»;

*e)* Ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 389,92»;

*f)* Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 779,85»;

*g)* Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1169,77».

2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2009.

Roma, 23 aprile 2009

*Il Ministro:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009*

*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 123*

**09A10950**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 luglio 2009.

**Termini e modalità di presentazione di proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo di progetti transnazionali di ricerca collettiva nell'ambito del Progetto comunitario CORNET.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la delibera del CIPE n. 1 del 22 marzo 2006, che assegna al Ministero dello sviluppo economico risorse pari a 34,35 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate 2005, per il finanziamento di tre misure rientranti nel Programma già attivato dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) e relative alla prosecuzione ed al potenziamento del Programma RIDITT, nonché al finanziamento di iniziative dirette a favorire il trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca a quello delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 settembre 2006, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006, registro n. 4, foglio n. 200, con il quale sono state definite le finalità e gli obiettivi del nuovo programma destinato alla prosecuzione ed al potenziamento del Programma RIDITT già avviato dall'Istituto per la promozione industriale;

Visto l'art. 6-*quater* della legge n. 133 del 6 agosto 2008, che ha stabilito la revoca delle assegnazioni delle risorse FAS operate dal CIPE con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate;

Considerato che, conseguentemente alla revoca summenzionata, le risorse a disposizione per l'attuazione del Programma RIDITT sono divenute complessivamente pari a 17,8 milioni di euro rispetto ai 34,35 originariamente previsti;

Visto il conseguente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2009, inerente la rideterminazione delle risorse per il Programma RIDITT;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *b)* del summenzionato decreto che individua una specifica misura destinata al «Trasferimento tecnologico transnazionale»;

Visto l'art. 1, comma 6 del medesimo decreto, che specifica come la misura si attui promuovendo la partecipazione delle associazioni imprenditoriali, delle università e dei centri di ricerca italiani al Progetto comunitario CORNET - Collective Research Network, che, nell'ambito dell'iniziativa ERANET del VII Programma quadro UE di ricerca e sviluppo, favorisce la «ricerca collettiva» su scala transnazionale, coinvolgendo associazioni imprenditoriali, università, enti pubblici di ricerca e centri di ricerca di diversi Paesi europei;

Visto che il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto per la promozione industriale (IPI) partecipano alle attività previste dal Progetto comunitario CORNET, finanziato dalla Commissione europea nel quadro dell'iniziativa ERANET, che coinvolge ventuno Ministeri ed agenzie di diciassette Paesi europei;

Visto l'intento comune di creare aggregazione tra associazioni imprenditoriali di diversi Paesi europei intorno a fabbisogni comuni di innovazione delle PMI, la cui soluzione viene affidata ad università e centri di ricerca;

Visto l'art. 1, comma 6.3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2009, che rimanda all'emanazione di uno specifico bando europeo la possibilità di presentazione delle proposte progettuali e alla seguente fase di selezione dei progetti presentati, la co-finanziabilità di progetti di «ricerca collettiva» transnazionale;

Considerato che l'art. 1, comma 6.2 del summenzionato decreto destina 1,00 milione di euro alla misura *b)* «Trasferimento tecnologico transnazionale», per la partecipazione italiana al Progetto CORNET;

Tenuto conto che 0,125 milioni di euro dei fondi di cui all'art. 1, comma 6.2, sono già stati impegnati a favore di un progetto ammesso a finanziamento nell'ambito di un precedente bando transnazionale CORNET cui l'Italia ha preso parte, sempre a valere sulla medesima misura *b)*;

Considerato che i Ministeri e le agenzie partecipanti al Progetto comunitario CORNET hanno concordato di emanare l'ottavo bando europeo CORNET il 3 agosto 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione della collaborazione transnazionale in ambito CORNET - Collective Research Network è indetto un bando per la selezione di specifici progetti presentati da associazioni imprenditoriali italiane — anche in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca o centri di ricerca — associate ad almeno un'altra organizzazione omologa appartenente ad un altro Paese/regione tra quelli partecipanti al bando transnazionale CORNET.

Art. 2.

1. Al finanziamento dei partecipanti italiani ai progetti transnazionali congiunti di ricerca collettiva presentati nell'ambito dell'ottavo bando transnazionale CORNET è destinata la somma di 0,875 milioni di euro a valere sulla misura *b)* «Trasferimento tecnologico transnazionale» del Programma RIDITT.

2. Le risorse disponibili, di cui al precedente comma 1, sono destinate a programmi riferiti a soggetti che dispongano di unità locali idonee ed adeguate ubicate in aree sottoutilizzate del territorio nazionale e per i quali almeno il 75% dei costi sia sostenuto nell'ambito delle medesime.

Art. 3.

I progetti ammissibili, la misura delle agevolazioni, le procedure di valutazione, di concessione e di erogazione delle agevolazioni, nonché l'elenco dei Paesi e delle regioni partecipanti all'ottavo bando transnazionale COR-

NET, sono individuati nel capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

I termini di presentazione dei progetti transnazionali congiunti di ricerca collettiva nell'ambito dell'ottavo bando transnazionale CORNET sono fissati dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al 30 ottobre 2009.

Le modalità di presentazione delle domande sono specificate nel capitolato tecnico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

*Il Ministro:* SCAJOLA

ALLEGATO

## PROGRAMMA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESE AD ALTA TECNOLOGIA - RIDITT

## TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TRANSNAZIONALE

## PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGETTO COMUNITARIO CORNET (COLLECTIVE RESEARCH NETWORKING)

## BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DI RICERCA COLLETTIVA

## CAPITOLATO TECNICO

**1. Il Progetto CORNET**

CORNET (Collective Research Networking – Rete per la Ricerca Collettiva) è un'iniziativa promossa nel contesto del programma ERA-NET (VII Programma Quadro Europeo di Ricerca e Sviluppo Tecnologico). Lo scopo è quello di incoraggiare lo sviluppo di attività di ricerca e innovazione a carattere collettivo di portata transnazionale, attraverso il sostegno a progetti di ricerca collettiva, condotti da Associazioni imprenditoriali di più Paesi, con il coinvolgimento di Università e Centri di ricerca specializzati. Il progetto, che coinvolge 21 Ministeri e Agenzie di 17 Paesi e Regioni in Europa, riunite in un apposito Consorzio, ambisce in tal modo a superare il circoscritto ambito nazionale rispetto a progetti che, proprio per la loro natura collettiva, sono in grado di rispondere ad esigenze di innovazione industriale ampiamente condivise dalle imprese di tutta l'Europa. L'Italia partecipa a CORNET con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI).

Nell'ambito di CORNET, nel periodo 2008-2010, vengono periodicamente lanciati specifici bandi transnazionali per la selezione ed il co-finanziamento di progetti di respiro europeo, che si traducono in altrettanti bandi nazionali coordinati tra i diversi Paesi membri di CORNET. Requisito fondamentale del bando transnazionale è pertanto l'esistenza, nei Paesi partecipanti, di specifici programmi nazionali di co-finanziamento. Per l'Italia lo strumento nazionale di riferimento è individuato, nell'ambito del Programma RIDITT (Rete Italiana per la Diffusione dell'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle imprese), e in particolare della misura b) destinata alla promozione del "trasferimento tecnologico transnazionale" di cui ai decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 settembre 2006 e del 29 luglio 2009. Per l'Italia il soggetto gestore del programma di finanziamento nazionale è il Ministero dello Sviluppo Economico.

Ai partecipanti italiani al raggruppamento proponente si applicano pertanto le regole e le modalità di partecipazione al bando indicate nel presente capitolato tecnico. Ai partecipanti al raggruppamento proponente che risiedono in altri Paesi aderenti a CORNET, nell'ambito del presente bando, si applicano invece le modalità di partecipazione previste dal rispettivo programma di finanziamento nazionale, a seconda del Paese di appartenenza. A tale scopo si raccomanda la consultazione delle linee guida dell'ottavo bando transnazionale CORNET che possono essere reperite sul sito web (www.cornet-era.net ) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico o all'Istituto per la Promozione Industriale.

Il Consorzio transnazionale CORNET, nei confronti del presente bando, svolge un ruolo di coordinamento ed armonizzazione delle azioni condotte al livello nazionale per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali, relativamente all'ammissibilità delle medesime; interviene altresì – mediante parere espresso dal *Programme Council* di CORNET, costituito da un rappresentante per ciascun Ministero/Agenzia – nell'approvazione della graduatoria finale dei progetti redatta da un pool di esperti esterni, sulla base di un'apposita procedura di valutazione, di cui al successivo punto 8 del presente capitolato tecnico.

La Commissione Europea non è coinvolta nella definizione o nella preparazione del presente bando, né nella valutazione e nel finanziamento dei progetti approvati.

All'attuale ottavo bando transnazionale CORNET partecipano le seguenti organizzazioni (Ministeri e Agenzie):

| | |
|---|---|
| **Austria** | **FFG** - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (Agenzia austriaca per la promozione della ricerca) |
| **Regione delle Fiandre (Belgio)** | **IWT** - Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Istituto per la promozione dell'innovazione attraverso la scienza e la tecnologia nelle Fiandre) |
| **Regione della Vallonia (Belgio)** | **DGTRE** – Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie (Direzione generale per le tecnologie, la ricerca e l'energia del Ministero della Regione Vallona) |
| **Cipro** | **RPF** – 'Ιδρυμα Προώθησης 'Ερευνας (Fondazione per la promozione della ricerca) |
| **Germania** | **AIF** – Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. (Federazione tedesca delle associazioni di ricerca industriale) |
| **Grecia** | **EOMMEX** – Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας (Organizzazione ellenica per le PMI e l'artigianato) |
| **Islanda** | **RANNIS** – Rannsóknamiðstöð Íslands (Centro islandese per la Ricerca) |
| **Italia** | **MiSE** - Ministero dello Sviluppo Economico |
| | **IPI** - Istituto per la Promozione Industriale |
| **Paesi Bassi** | **SenterNovem** |
| | **MINEZ** – Ministerie van Economische Zaken (Ministero delgi Affari Economici) |
| **Slovenia** | **MHEST** – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ministero dell' istruzione superiore, scienza e tecnologia) |
| **Regione di Madrid (Spagna)** | **IMADE** – Instituto Madrileño de Desarrollo y su grupo empresarial (Istituto per lo sviluppo dei gruppi imprenditoriali madrileni) |
| **Regione di Valencia (Spagna)** | **IMPIVA** – Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Istituto per le PMI di Valencia) |
| **Turchia** | **TÜBITAK** – Türkiye Bilmsel ve Teknik Araştırma Kurumu (Consiglio scientifico e di ricerca tecnica della Turchia) |
| **Ungheria** | **NKTH** – Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (Ufficio Nazionale per la Ricerca e la Tecnologia) |

## 2. Ambito operativo e risorse disponibili

Il presente bando è destinato ad agevolare le attività di ricerca collettiva a carattere prevalentemente precompetitivo, condotte da Associazioni imprenditoriali italiane, nel contesto di progetti transnazionali, e quindi in collaborazione con altre Associazioni dei Paesi di cui al punto 1, e con Università, Enti pubblici di Ricerca e Centri di ricerca.

Il carattere collettivo dei progetti si riferisce prevalentemente al soddisfacimento di un bisogno di innovazione proprio di una intera comunità di imprese, in particolare PMI, la più estesa possibile (ad es. messa a punto di standard produttivi condivisi, sistemi di certificazione, ecc.). Inoltre esso si caratterizza anche nell'impegno a dare la più larga e pubblica disseminazione dei risultati dal progetto a tutte le PMI del settore di riferimento, e nel trasferimento tecnologico degli stessi risultati alle imprese potenzialmente interessate, migliorandone così il livello generale di competitività.

La definizione di cui sopra comporta un modello secondo cui l'Associazione imprenditoriale è in grado di farsi carico della rappresentanza di tali bisogni di innovazione collettivi, condivisi al livello di settore, incaricandone il soddisfacimento ad una o più Università o Centri di ricerca, di provata competenza nella materia, e preferibilmente già specializzati in progetti di ricerca collettiva.

Sono esclusi dalle agevolazioni previste dal presente bando: i progetti di ricerca condotti da singole imprese per soddisfare i propri specifici bisogni di innovazione; i progetti basati sulla collaborazione o cooperazione di un ristretto numero di imprese che intendono soddisfare i propri comuni bisogni di innovazione dividendosi le spese delle attività di ricerca; i progetti di ricerca "a contratto" per cui una o alcune imprese consorziate incaricano una Università o Centro di ricerca di soddisfare i propri specifici bisogni di innovazione.

Il carattere transnazionale dei progetti si riferisce al loro svolgimento nell'ambito di appositi accordi di cooperazione e coordinamento tra Associazioni imprenditoriali appartenenti ad almeno due diversi Paesi/Regioni, tra quelli partecipanti al presente bando transnazionale CORNET, di cui al punto 1.

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a 0,875 milioni di euro a valere sulla misura b) destinata alla promozione del "trasferimento tecnologico transnazionale", nell'ambito del Programma RIDITT (Rete Italiana per la Diffusione dell'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle imprese), di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 settembre 2006, e successive modifiche di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 luglio 2009.

### 3. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le Associazioni imprenditoriali italiane che, attraverso la costituzione di un raggruppamento transnazionale, presentino progetti di ricerca collettiva in collaborazione con almeno un'altra Associazione omologa di un altro Paese/Regione partecipante al bando transnazionale CORNET, di cui al precedente punto 1.

Nell'ambito del presente bando le Associazioni imprenditoriali beneficiarie dovranno dimostrare di essere in grado di rappresentare adeguatamente gli interessi e i bisogni di innovazione del più vasto numero possibile di PMI operanti nel settore industriale di riferimento, mediante, ad esempio, chiari criteri di Associazione e una ben definita e sufficientemente ampia lista di associati.

Le Associazioni proponenti dovranno inoltre dimostrare di possedere la capacità e l'esperienza rispetto ad attività quali: l'identificazione dei bisogni di innovazione delle imprese associate; la traduzione di tali bisogni in specifiche tecniche atte alla organizzazione e pianificazione delle attività di ricerca da parte di Università e Centri di ricerca incaricati allo scopo; la facilitazione del trasferimento tecnologico verso le imprese associate.

Ad ogni progetto deve partecipare almeno una Università o un Ente Pubblico di Ricerca, o un Centro di ricerca, specializzato sulle tecnologie oggetto delle attività di ricerca contenute nella proposta, e preferibilmente con esperienza pregressa nello svolgimento di progetti di ricerca collettivi. Tali soggetti vengono incaricati – in qualità di subcontraenti - delle attività di ricerca da parte delle Associazioni imprenditoriali partecipanti al raggruppamento, ricevendone in cambio il riconoscimento totale delle spese. Essi risultano altresì partecipanti a tutti gli effetti al progetto e al consorzio.

I soggetti sopra indicati, tra quelli residenti in Italia, incluse le Associazioni imprenditoriali, non devono svolgere attività di impresa con finalità di lucro.

Le Associazioni imprenditoriali italiane proponenti devono:

- risultare già costituite alla data di pubblicazione del bando;
- possedere una stabile organizzazione in Italia, intendendosi per essa la comprovata disponibilità, sul territorio nazionale, del soggetto richiedente di almeno un'unità strutturata e organizzata per lo sviluppo della propria attività;
- disporre, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, di una o più unità locali idonee ed adeguate ubicate in aree sottoutilizzate del territorio nazionale, per lo svolgimento di almeno il 75% delle attività progettuali[1];
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria né sottoposte alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16.03.1942 n. 267 e al decreto legislativo 08.07.1999, n. 270 e successive modifiche e integrazioni;
- non risultare morose in relazione a precedenti agevolazioni concesse da Pubbliche Amministrazioni centrali o locali;
- non beneficiare di altri finanziamenti o agevolazioni pubbliche, nazionali, regionali o comunitarie, relative alle stesse attività di cui alla proposta progettuale a valere sul presente bando.

[1] Delibera CIPE n. 1 del 22/3/2006 - FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE EX ART.61 DELLA LEGGE N.289/2002 SECONDA RIPARTIZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2005. L'indicazione delle aree sottoutilizzate valide ai fini del Programma è quella relativa al periodo di programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006. Pertanto, le "aree sottoutilizzate" sono quelle definite dall'art. 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 (legge fiscale collegata alla "Finanziaria" per il 2000) e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come assimilabili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio (S.T.) a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c) del Trattato sull'Unione Europea, nonché la regione Abruzzo, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue:

1. Ogni proposta progettuale deve prevedere la partecipazione di almeno due Associazioni imprenditoriali di almeno due differenti Paesi/Regioni tra quelli partecipanti al presente bando transnazionale CORNET, secondo le modalità e le procedure disciplinate rispettivamente dai Ministeri o Agenzie indicati al punto 1 del presente capitolato tecnico.
   La partecipazione delle diverse Associazioni al progetto dovrà risultare ben equilibrata in termini di quantità e qualità delle attività affidate a ciascuna Associazione, cioè è necessario che non figurino Associazioni la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale.
   Una delle due Associazioni dovrà assumersi il compito di capofila del progetto, che prevede tra l'altro, la gestione dei contatti, in fase di redazione della proposta progettuale, con il Ministero o Agenzia del proprio Paese o Regione, tra quelli partecipanti al presente bando.
   L'Associazione con il compito di capofila dovrà inoltre assumersi la responsabilità, già in fase di redazione della proposta progettuale, di assicurarsi che le altre Associazioni parte del raggruppamento abbiano avviato tutti i necessari contatti con i rispettivi Ministeri o Agenzie per verificare la propria ammissibilità alle agevolazioni previste dai diversi Programmi nazionali coinvolti nel presente bando.

2. Ogni proposta progettuale deve prevedere la partecipazione di almeno una Università, o un Ente Pubblico di Ricerca o un Centro di ricerca pubblico o privato, senza fini di lucro. Tale organizzazione, pur non risultando beneficiaria diretta delle agevolazioni, sarà chiamata a sottoscrivere, in caso di ammissione del progetto alle agevolazioni, l'accordo di cooperazione transnazionale denominato "*Consortium Agreement*", specificato di seguito, in virtù della responsabilità connessa a tale tipo di organizzazione rispetto alla protezione della proprietà intellettuale prodotta attraverso le attività di progetto.

3. Ogni proposta progettuale deve prevedere la costituzione di un "Comitato di utenti", obbligatorio, composto da piccole o medie imprese (PMI) appartenenti al settore industriale rispetto al quale vengono sviluppate le attività di ricerca previste dalla proposta progettuale. Tale Comitato deve essere composto da almeno 5 PMI per ogni Paese o Regione autonoma partecipante al progetto, in rappresentanza delle esigenze di innovazione industriale di tutti i potenziali beneficiari finali dei risultati delle attività di ricerca.
   Le imprese partecipanti a tale Comitato non risultano in alcun modo beneficiarie delle agevolazioni concesse, e le spese di partecipazione al Comitato da parte delle PMI partecipanti non sono ammissibili tra le spese rendicontabili.
   Il Comitato svolge un ruolo di controllo ed indirizzo delle attività di ricerca, e deve essere riunito periodicamente dalla Associazione capofila del progetto, insieme agli altri partecipanti al raggruppamento, in occasione di presentazioni dei risultati raggiunti in itinere, secondo tempistiche e modalità stabilite nella proposta progettuale, ma in ogni caso sempre tali da garantire la presenza di un numero significativo di membri del Comitato.
   Il Comitato deve essere costituito prima della presentazione della proposta progettuale e i suoi membri devono sottoscrivere apposite lettere di adesione da allegare alla proposta progettuale.

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni.

Uno specifico accordo di cooperazione – denominato "*Consortium Agreement*" – regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente. Esso dovrà essere presentato in bozza, allegato alla proposta progettuale e sottoscritto da ogni soggetto appartenente al raggruppamento solo in caso di concessione delle agevolazioni, e comunque prima di qualsiasi erogazione di fondi da parte dei Ministeri o Agenzie interessati alla proposta progettuale. Il "*Consortium Agreement*" dovrà includere precisi riferimenti alla struttura del management di progetto, alle regole ed alle procedure da seguire e alle disposizioni circa i diritti della proprietà intellettuale, secondo lo schema disponibile nelle linee guida del bando transnazionale CORNET.

## 4. Progetti ammissibili

Sono ammissibili al presente bando progetti transnazionali di ricerca collettiva, così come indicato al precedente punto 2 e nelle linee guida dell'ottavo bando transnazionale CORNET pubblicate sul sito web www.cornet-era.net, che vedano la partecipazione di soggetti italiani di cui al precedente punto 3, in collaborazione con soggetti residenti nei Paesi e Regioni di cui al precedente punto 1.

In particolare le attività co-finanziabili riguardano:

- Sviluppo sperimentale applicato alla soluzione di problematiche di innovazione di natura collettiva, che può comprendere anche attività non preponderanti di ricerca industriale;
- Dimostrazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico;
- Trasferimento tecnologico dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo, verso le PMI aderenti alle Associazioni imprenditoriali coinvolte;
- Disseminazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo al pubblico più ampio di PMI del settore di riferimento;
- Formazione di tecnici appartenenti alle PMI del settore di riferimento, rispetto alle tematiche scientifiche e tecnologiche affrontate dal progetto.

L'importo complessivo delle attività svolte dai partecipanti italiani ad una proposta progettuale non dovrà essere superiore a 500.000 Euro.

## 5. Durata dei progetti e spese ammissibili

I progetti devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi dalla data di stipula della convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Dato il carattere transnazionale dei progetti e l'imprescindibile necessità di portare avanti un'azione congiunta, i soggetti proponenti sono tenuti a conoscere le eventuali limitazioni temporali imposte nel contesto dei programmi di finanziamento degli altri Paesi/Regioni coinvolti nel progetto. La durata del progetto dovrà, infatti, essere compatibile e coerente con le attività e gli obiettivi stabiliti e tale da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti per l'intero arco progettuale.

Sono ammissibili le spese sostenute dai partecipanti italiani al progetto, successivamente alla data di stipula della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, e riguardanti:

a) Il personale dell'Associazione imprenditoriale espressamente adibito alle attività del progetto;
b) Le spese sostenute nei confronti dell'Università, o Ente Pubblico di Ricerca o Centro di ricerca;
c) I servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto, ivi inclusi l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza e le spese relative al deposito di brevetti;
d) Le spese generali in misura forfetaria pari al 15% delle spese ammissibili di cui ai punti a), b) e c).

Le spese sostenute nei confronti dell'Università, o Ente Pubblico di Ricerca o Centro di ricerca di cui al punto b) potranno riguardare:

- Il personale di ricerca espressamente adibito alle attività del progetto;
- Le attrezzature di nuovo acquisto, utilizzate per l'attività oggetto del progetto;
- Materiali ed altri costi connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico.

Non sono ammissibili le spese di commercializzazione; le spese non direttamente collegabili alle attività di progetto; le spese sostenute per la presentazione del progetto; le spese non tracciabili o certificabili.

## 6. Misura delle agevolazioni

Per i progetti ammissibili di cui al precedente punto 4, sono concesse agevolazioni sotto forma di un contributo alla spesa nella misura massima del 50% delle spese agevolabili di cui al precedente punto 5 e per un importo complessivo non superiore a 250.000,00 euro.

## 7. Presentazione delle domande

Le Associazioni imprenditoriali italiane proponenti, di cui al punto 3, devono presentare entro e non oltre le ore 24,00 del 30 ottobre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico:

a. La domanda per la richiesta delle agevolazioni utilizzando il modulo il cui fac-simile è riportato nell'Allegato 1 al presente capitolato tecnico;
b. La Scheda Tecnica relativa alle attività progettuali condotte dai partecipanti italiani al progetto, compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 2;
c. Le dichiarazioni firmate di cui all'Allegato 3;
d. La proposta progettuale in inglese, così come da *submission* elettronica effettuata sul sito web www.cornet-era.net, secondo le procedure riportate nelle linee guida transnazionali;
e. La lista delle PMI membri del Comitato di Utenti, con relative lettere di adesione opportunamente firmate;
f. La bozza del "*Consortium Agreement*";
g. Una duplice copia del supporto informatico (CD-ROM) contenente quanto elencato nei precedenti punti da a) ad f).

Le pagine del modulo di domanda e dei relativi allegati devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma dei legali rappresentanti (o di un loro procuratore speciale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) dei soggetti italiani prendenti parte al progetto.

La domanda, in bollo e completa dei relativi allegati, deve essere spedita al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Competitività
Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali
Ufficio XIII
Via Giorgione, 2/B
00147 – Roma

unicamente a mezzo raccomandata A/R, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Sulla busta deve essere indicato il Riferimento "Ottavo bando CORNET - per progetti Transnazionali di Ricerca Collettiva".

Laddove l'Associazione italiana fosse anche capofila del raggruppamento transnazionale proponente il progetto, essa dovrà altresì provvedere - entro le ore 17,00[2] del 30 ottobre 2009 – alla *submission* elettronica della proposta progettuale in inglese, effettuata sul sito web www.cornet-era.net, secondo le procedure riportate ai punti 5 e 6 delle Linee Guida transnazionali.

Le domande presentate fuori dal termine predetto non saranno prese in considerazione.

Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della valutazione dei progetti, comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando.

Al fine di assistere i raggruppamenti che intendono presentare proposte progettuali nell'ambito del presente bando, anche in ordine al coordinamento con le modalità procedurali previste negli altri Paesi o Regioni partecipanti al bando transnazionale CORNET, si raccomanda di rivolgersi ai contatti indicati al successivo punto 12.

## 8. Valutazione e selezione delle proposte progettuali

La prima fase del processo di valutazione prevede la verifica dei requisiti di ammissibilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dei criteri nazionali riportati nei punti da 2 a 7 del presente capitolato tecnico, nonché sulla base di quelli transnazionali riportati nelle Linee Guida dell'ottavo bando transnazionale reperibili sul sito web di CORNET (www.cornet-era.net), e riepilogati al punto 12 delle medesime Linee Guida.
La valutazione sull'ammissibilità del progetto viene condivisa dal Ministero dello Sviluppo Economico con gli altri Ministeri/Agenzie dei Paesi coinvolti nella proposta progettuale transnazionale.

[2] CET – Central European Time, http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/eu/cet.html

I progetti a partecipazione italiana che risulteranno ammissibili sia dal punto di vista nazionale che transnazionale, accederanno alla successiva valutazione tecnico-scientifica ed economico-gestionale.
Essa si articolerà in due fasi:

1. Una valutazione tecnica condotta da due esperti europei incaricati dal *Call Office* di CORNET e selezionati sulla base delle competenze richieste per la specifica istruttoria e preferibilmente non appartenenti ai Paesi coinvolti nella proposta progettuale. La valutazione riguarderà aspetti quali: la gestione del progetto, il consorzio, l'innovazione tecnologica e l'impatto economico del progetto, e si espliciterà in un apposito rapporto.
2. Una valutazione collettiva da parte di un panel indipendente di esperti (IEP) e condotta sulla base della proposta progettuale, della bozza del "*Consortium Agreement*", dei rapporti dei due esperti tecnici di cui al precedente punto, della nota predisposta da ciascun Ministero/Agenzia coinvolto nel progetto. Gli elementi di cui l'IEP terrà conto nel corso della valutazione del progetto riguarderanno principalmente i seguenti aspetti:

   I. Raggruppamento proponente, partner e struttura del progetto:
      - Bilanciamento e complementarietà del partenariato;
      - Valore aggiunto legato alla cooperazione;
      - Capacità tecnologica degli organismi di ricerca (RTO) coinvolti;
      - Capacità di gestione del progetto;
      - Metodologia, pianificazione e suddivisione delle attività;
      - Milestone e deliverable;
      - Articolazione dei costi e delle spese;
      - Impegno finanziario delle associazioni coinvolte.

   II. Tecnologia e Innovazione:
      - Chiarezza degli obiettivi di innovazione e metodologia di ricerca;
      - Conquiste in ambito tecnologico;
      - Grado di innovatività.

   III. Mercato e competitività:
      - Grado di rappresentatività delle Associazioni coinvolte per il relativo settore;
      - Grado di rappresentatività del Comitato di Utenti delle PMI coinvolte per il relativo settore;
      - Potenziale economico del progetto;
      - Impatto potenziale per le PMI;
      - Strategia di disseminazione e fattibilità delle azioni di disseminazione pianificate;
      - Importanza strategica del progetto;
      - Valore aggiunto derivante dalla dimensione transnazionale del progetto, anche in termini di capacità e visibilità.

   L'esito dell'istruttoria condotta dall'IEP si esplicherà quindi in un rapporto, nel quale si raccomanderà una graduatoria dei progetti presentati e valutati.

Il Consorzio CORNET – mediante parere espresso dal *Programme Council* CORNET, costituito da un rappresentante per ciascun Ministero/Agenzia – decide quindi se approvare o rigettare nella sua totalità la graduatoria emersa dall'intero processo di valutazione. In caso di rigetto, l'IEP si riunisce nuovamente per stilare una nuova graduatoria.

La decisione del *Programme Council* CORNET viene comunicata dal *Call Office* CORNET a tutti i proponenti entro 3 mesi dalla data di chiusura della *call*.

### 9. Concessione delle agevolazioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico stipulerà apposita Convenzione con il soggetto italiano aggiudicatario, sia nel caso in cui questo rappresenti il capofila di un raggruppamento transnazionale, sia nel caso in cui ne rappresenti solo un partecipante. Tale atto sarà subordinato alla presentazione di copia conforme del "*Consortium Agreement*" transnazionale sottoscritto da tutti i partner di progetto. La Convenzione regolerà tutti i reciproci impegni tra il Ministero ed il soggetto italiano coinvolto nel progetto transnazionale.

Le risorse, per un ammontare complessivo massimo a progetto pari a 250.000,00 euro, saranno trasferite al soggetto italiano aggiudicatario delle agevolazioni in tre quote, con le seguenti modalità:

- una prima quota, pari al 30% dell'agevolazione, successivamente alla stipula della Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il soggetto beneficiario, a titolo di anticipo ed a fronte di fidejussione bancaria rilasciata da un Istituto di Credito di diritto pubblico o da una Banca di interesse nazionale o da un'Azienda di Credito di diritto pubblico autorizzata ai sensi del D. lgs. N. 385/93, oppure da una polizza fidejussoria assicurativa debitamente quietanzata, rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;

- una seconda quota, pari al 50% dell'agevolazione, a fronte di una rendicontazione di spesa almeno pari all'80% dell'importo complessivo del progetto e della presentazione del rapporto sullo stato di avanzamento lavori;

- una quota a saldo, pari al 20% dell'agevolazione ad ultimazione dei lavori e a seguito di verifica tecnico-amministrativa ed a fronte della presentazione:
  - del rapporto finale sul progetto realizzato;
  - della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute e quietanzate.

### 10. Monitoraggio dei progetti

Sono previsti due livelli di monitoraggio dei progetti. Il primo verrà condotto a livello nazionale secondo quanto sarà previsto dalla Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il soggetto aggiudicatario. Il secondo livello verrà invece eseguito a livello transnazionale CORNET, mediante un apposito *reporting* e l'organizzazione di un incontro annuale per la presentazione degli stati di avanzamento e dei risultati conseguiti da tutti i progetti ammessi a co-finanziamento.

## 11. Disseminazione dei risultati dei progetti

I progetti devono dedicare particolare attenzione alla diffusione della conoscenza tecnica e scientifica generata dalle attività svolte, che dovrà essere indirizzata pubblicamente al più ampio numero di PMI potenzialmente interessate, senza alcuna discriminazione, nonché alla comunità scientifica e ad altre eventuali organizzazioni pubbliche o private.
Il materiale di disseminazione dei risultati, che sarà preventivamente comunicato a tutti i partecipanti al progetto, dovrà essere disponibile anche in inglese e fare esplicita menzione dell'iniziativa CORNET. Approfondimenti e dettagli sull'attività di disseminazione sono contenuti nelle Linee Guida transnazionali (rif. punto 11).

## 12. Altre informazioni

Ogni altra informazione sul progetto CORNET e sul bando transnazionale potrà essere reperita sul sito www.cornet-era.net. Per quanto riguarda il bando italiano tutte le informazioni possono essere reperite sul sito www.riditt.it, mentre le richieste di chiarimenti potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: infocornet@riditt.it

ALLEGATO *1*

## Modulo di presentazione della domanda

| **Acronimo del progetto:** |
|---|
| |

| **Titolo del progetto:** |
|---|
| |

**Il sottoscritto:**

**Soggetto Italiano proponente (cfr. Nota 1)**
…………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo……………………………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................
Telefono……………………………..…………….Fax……………………………..……………
e-mail ………………………………………………………………………………………………...

**Eventuali altri soggetti italiani proponenti (cfr. Nota 2)**

1)…………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo……………………………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................
Telefono………………………………………….Fax……………………………………………
e-mail…………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo……………………………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................
Telefono……………………………………..……Fax………………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………………………

n)………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo……………………………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................
Telefono…………………………………..………Fax…………………………………..……
e-mail……………………………………………………………………………………………...

| **Il soggetto proponente è capofila dell'intero raggruppamento transnazionale?**<br><br>**☐ SI ☐ NO** |
|---|

CHIEDE

ai sensi del bando riguardante la concessione di agevolazioni per lo sviluppo di progetti transnazionali di ricerca collettiva nell'ambito del Programma RIDITT (Rete Italiana per la Diffusione dell'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle imprese)

che il progetto allegato venga sottoposto alla valutazione per accedere alle agevolazioni di cui al presente bando.

AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DICHIARA

- di aver preso visione delle linee guida transnazionali e del capitolato tecnico nazionale e di aver ottemperato ai requisiti richiesti dal presente bando;

- di voler stipulare, in caso di aggiudicazione delle agevolazioni previste dal presente bando, uno specifico accordo di cooperazione – denominato "Consortium Agreement" – che regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente, secondo quanto contenuto nelle linee guida transnazionali predisposte nell'ambito del Progetto CORNET (cfr. Nota 3);

- che il soggetto proponente non svolge attività di impresa con finalità di lucro;

- che a fronte delle spese per le attività del progetto presentato non sono state ottenute, né si intendono richiedere, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;

- di disporre di una o più unità locali idonee ed adeguate per lo svolgimento delle attività progettuali, ubicate in aree sottoutilizzate del territorio nazionale, per lo svolgimento di almeno il 75% delle attività progettuali[1].

[1] Delibera CIPE n. 1 del 22/3/2006 - FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE EX ART.61 DELLA LEGGE N.289/2002 SECONDA RIPARTIZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2005. L'indicazione delle aree sottoutilizzate valide ai fini del Programma è quella relativa al periodo di programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006. Pertanto, le "aree sottoutilizzate" sono quelle definite dall'art. 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 (legge fiscale collegata alla "Finanziaria" per il 2000) e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come assimilabili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio (S.T.) a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c) del Trattato sull'Unione Europea, nonché la regione Abruzzo, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

ALLEGA

1. La proposta progettuale in inglese presentata secondo le modalità e le procedure previsti dall'ottavo bando transnazionale CORNET (cfr. Nota 4);
2. La scheda tecnica relativa alle attività progettuali condotte dai partecipanti italiani al progetto (allegato 2);
3. Le dichiarazioni firmate secondo i moduli riportato in allegato 3;
4. La lista delle piccole e medie imprese partecipanti al Comitato di Utenti, con relative lettere di adesione opportunamente firmate;
5. La bozza del "*Consortium Agreement*";
6. Duplice copia del supporto informatico (CD-ROM) contenente quanto elencato nei precedenti punti da 1) ad 5) (cfr. Nota 5).

Luogo…………..Data,

timbro e firma del legale rappresentante
(cfr. Nota 6)

……………………………. ………………..

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 1**

Nota 1 - Se i soggetti italiani proponenti sono più di uno, utilizzare nella compilazione sia questo campo che il successivo "Eventuali altri soggetti italiani proponenti". Il raggruppamento dovrà costituirsi formalmente solo in caso di concessione delle agevolazioni e prima della firma della convezione con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Nota 2 - Gli ulteriori soggetti partecipanti dovranno comunque essere soggetti beneficiari ammissibili secondo quanto stabilito al punto 3 del capitolato. Non vanno indicati in questa sezione le Università, gli Enti Pubblici di Ricerca o i Centri di ricerca.

Nota 3 - Le linee guida dell'ottavo bando transnazionale CORNET possono essere reperite sul sito web (www.cornet-era.net ) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico o all'Istituto per la Promozione Industriale.

Nota 4 – Le modalità e le procedure per la presentazione della proposta progettuale in inglese in ambito CORNET sono descritte nei punti 5 e 6 delle Linee Guida transnazionali CORNET, reperibili sul sito web (www.cornet-era.net ) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico o all'Istituto per la Promozione Industriale.

Nota 5 – La documentazione archiviata nel CD-ROM dovrà riprodurre fedelmente quella originale presentata in formato cartaceo, mediante scansione digitale della documentazione cartacea timbrata e firmata.

Nota 6 - In caso di più soggetti proponenti italiani, apporre timbro e firma di tutti i legali rappresentanti.

ALLEGATO *2*

## Scheda tecnica sulle attività di progetto condotte in Italia

**Acronimo del progetto:**

**Titolo del progetto:**

**Soggetto Italiano proponente (cfr. Nota 1):**

**Durata delle attività progettuali che coinvolgono il soggetto italiano:**
(min 12 mesi – max 24 mesi)

**Partner di progetto (cfr. Nota 2)**

| | Nome | Paese/Regione di appartenenza |
|---|---|---|
| Partner 1 | | |
| Partner 2 | | |
| Partner 3 | | |
| Partner n | | |

**Università, Enti Pubblici di Ricerca o Centri di ricerca (RTO) coinvolti nel progetto (cfr. Nota 3)**

| | Nome | Paese/Regione di appartenenza |
|---|---|---|
| RTO 1 | | |
| RTO 2 | | |
| RTO n | | |

## Descrizione delle attività di progetto condotte in Italia (Cfr. Nota 6)

**Bisogni di innovazione**

Fornire un quadro di riferimento di sintesi sull'importanza, per le PMI italiane del settore ed in particolare per quelle delle aree sottoutilizzate del Paese, dei bisogni di innovazione che la proposta progettuale transnazionale intende soddisfare.

**Obiettivi del progetto**

Descrivere gli obiettivi del progetto dal punto di vista specifico dei partecipanti italiani. Evidenziando in modo sintetico l'impatto derivante dal raggiungimento di tali obiettivi sulle PMI italiane del settore, con particolare attenzione alle PMI delle aree sottoutilizzate del Paese.

**Metodologia**

Esplicitare il ruolo dei partner italiani all'interno del progetto transnazionale, indicando le rispettive attività di ciascuno, con semplici rinvii alle metodologie, agli strumenti e alle tecnologie descritti nella proposta progettuale transnazionale.

**Durata del progetto, pianificazione temporale e monitoraggio**

Esplicitare sinteticamente la pianificazione temporale delle attività svolte dai partner italiani rispetto al progetto transnazionale (con rinvii alla proposta progettuale transnazionale). Esplicitare inoltre gli eventuali momenti di coordinamento previsti a livello nazionale italiano, e gli indicatori di monitoraggio che nella proposta progettuale transnazionale si applicano specificatamente alle attività del partner italiano.

**Gruppo di lavoro**

Indicare i componenti italiani del gruppo di lavoro (nominalmente), specificando le rispettive responsabilità e descrivendo sinteticamente le competenze di ciascun componente italiano rispetto alle sue attività nel quadro del progetto transnazionale.

**Disseminazione e valorizzazione dei risultati del progetto**

Descrivere le attività di diffusione dei risultati rivolte esplicitamente alle imprese italiane, con particolare attenzione a quelle destinate alle imprese delle aree sottoutilizzate del Paese. Illustrare le modalità previste per assicurare la prosecuzione delle attività dopo la conclusione del progetto.

**Impatto economico atteso**

Fornire elementi sui vantaggi economici attesi per le PMI italiane, anche in relazione agli impatti occupazionali, sociali ed ambientali.

**Spese**

Descrivere la natura e le motivazioni relative alle spese programmate dai soggetti proponenti italiani, e compilare la tabella riassuntiva seguente per ciascuno dei soggetti italiani partecipanti al progetto (cfr. Nota 7).

| **Spese del soggetto proponente italiano** | **Euro** | **Di cui in area sottoutilizzata (Euro)** |
|---|---|---|
| a) Personale dell'Associazione imprenditoriale | | |
| b) Spese sostenute nei confronti dell'Università, o Ente Pubblico di Ricerca o Centro di ricerca | | |
| c) Servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto | | |
| d) Spese generali (<15% delle spese di cui ai punti a), b) e c) | | |

Per quanto riguarda le spese di cui al punto b) fornire un ulteriore dettaglio (tipologia e motivazioni) compilando inoltre la tabella seguente:

| **b) Spese sostenute nei confronti dell'Università, o Ente Pubblico di Ricerca o Centro di ricerca** | **Euro** |
|---|---|
| personale di ricerca | |
| attrezzature di nuovo acquisto | |
| materiali ed altri costi | |

**Piano finanziario**

Esplicitare l'importo totale, l'ammontare della agevolazione richiesta, e le risorse finanziarie proprie, impegnate nel progetto da parte del soggetto proponente italiano.

Indicare la programmazione temporale di massima delle spese, specificando la tempistica prevista per il raggiungimento del primo stato di avanzamento lavori (80% dell'importo complessivo del progetto).

## Schema di presentazione del soggetto proponente

### 1. Descrizione del soggetto proponente italiano (cfr. Nota 8) :

Denominazione

………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo della sede principale

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Unità locali ubicate in aree sottoutilizzate presso cui verranno svolte le attività di progetto (nome e indirizzo)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Oggetto sociale

…………………………………………………………………………………………………………

Struttura Organizzativa (cfr. Nota 9)

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Numero di addetti

…………………………………………………………………………………………………………..

Ultimo bilancio approvato

…………………………………………………………………………………………………………

| Il soggetto proponente ha diritto al riconoscimento dell'IVA tra le spese ammissibili (Regolamento CE n. 448/2004).<br><br>☐ SI ☐ NO<br><br>In caso affermativo confermare la circostanza nel modulo per dichiarazioni |
|---|

Esperienza nel settore (cfr. Nota 10)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

## 2. Descrizione delle Università o dei Centri di ricerca italiani coinvolti nel progetto (cfr. Nota 11)

Denominazione

……………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo della sede principale ed eventuali altre sedi coinvolte nel progetto

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Oggetto sociale o finalità istituzionale

………………………………………………………………………………………………………

Struttura Organizzativa (cfr. Nota 12)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Numero di ricercatori direttamente coinvolti nel progetto

………………………………………………………………………………………………………

Numero di addetti dell'unità (o delle unità) di ricerca coinvolte nel progetto

………………………………………………………………………………………………………

Esperienza nel settore:

- Progetti di ricerca condotti, più recenti e rilevanti rispetto ai contenuti della presente proposta progettuale (cfr. Nota 13)
- Pubblicazioni effettuate, più recenti e rilevanti rispetto ai contenuti della presente proposta progettuale
- Brevetti depositati o in attesa di deposito, più rilevanti rispetto ai contenuti della presente proposta progettuale
- Contratti di ricerca o consulenza stipulati, più recenti e rilevanti rispetto ai contenuti della presente proposta progettuale (cfr. Nota 14)

## NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 2

Nota 1 - Se i soggetti italiani proponenti sono più di uno, elencarli tutti.

Nota 2 – Indicare i partecipanti NON italiani alla proposta progettuale transnazionale. Non vanno indicati in questa sezione le Università gli Enti Pubblici di Ricerca o i Centri di Ricerca, coinvolti nella proposta progettuale

Nota 3 – Indicare tutte le Università, Enti Pubblici di Ricerca o Centri di Ricerca, coinvolti nella proposta progettuale, italiani e non.

Nota 4 - Indicare su quale settore produttivo impatta la proposta progettuale, specificando il codice ATECO 2007. Se la proposta progettuale impatta su più settori indicarli secondo priorità, esplicitando quello prevalente.

Nota 5 – Indicare la tecnologia o l'area tecnologica di riferimento per le attività di progetto (ad esempio quella di specializzazione dell'Università, Ente Pubblico di Ricerca o Centro di Ricerca coinvolto nel progetto). Se il progetto prevede l'integrazione di più tecnologie indicarle secondo priorità, esplicitando quella prevalente.

Nota 6 – Estrapolare dalla proposta progettuale transnazionale il ruolo e le attività in capo ai partecipanti italiani al progetto, evidenziandone le specificità in maniera sintetica rispetto alla proposta transnazionale.

Nota 7 - Le spese di ricerca sostenute dai soggetti proponenti italiani devono riguardare prevalentemente attività di sviluppo sperimentale.

Nota 8 - Se i soggetti proponenti italiani sono più di uno, la pagina va riprodotta e compilata per ciascun componente.

Nota 9 - Indicare le principali componenti della struttura organizzativa, esplicitando quelle direttamente coinvolte nella proposta progettuale.

Nota 10 - Elencare i più recenti progetti di ricerca collettiva, diffusione dell'innovazione e trasferimento tecnologico a cui il soggetto proponente ha partecipato attivamente, sottolineando per ciascuna il grado di coerenza con la presente proposta progettuale.

Nota 11 - Se le Università, gli Enti Pubblici di Ricerca o i Centri di ricerca italiani coinvolti sono più di uno, la pagina va riprodotta e compilata per ciascuna organizzazione.

Nota 12 - Indicare le principali componenti della struttura organizzativa, esplicitando quelle direttamente coinvolte nella proposta progettuale.

Nota 13 - Evidenziare i progetti a carattere collettivo.

Nota 14 - Indicare: contratti per consulenze, licenze, studi, prove di laboratorio, partecipazione congiunta a progetti di ricerca e sviluppo, ecc; specificando sinteticamente l'importo dei contratti; i committenti principali (Ministeri, UE, Enti locali, imprese); gli altri partner coinvolti.

ALLEGATO *3*

**Acronimo e titolo del progetto:**

## MODULO PER DICHIARAZIONI
## Modello per i soggetti proponenti (cfr. Nota 1)

Il/la sottoscritto/a

Nato a | Prov | Il / /

In qualità di
(carica sociale)

dell'organismo
(nome organismo)

con sede legale in

Via e n°

CAP– Città | Prov

Telefono | Fax

Posta elettronica

Codice Fiscale

P.IVA

**DICHIARA**

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

a) di non trovarsi nelle situazioni di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo;

b) che l'organismo dal sottoscritto rappresentato è iscritto dall'anno……….presso il Registro o Albo Pubblico ………………della Provincia di …………………………al numero………………………..ovvero che, data la natura giuridica dell'organismo, non è iscritto presso alcun registro o Albo Pubblico per il seguente motivo:…………………………………..;

c) che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante ed è investito dei relativi poteri;

d) di avere idonee referenze bancarie rilasciate da primari Istituti di Credito nazionali o internazionali, che si allegano al presente modello;

e) di impegnarsi a non cedere a nessun titolo ad altri organismi tutto o parte del finanziamento;

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, e di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

g) di aver tenuto conto, in ossequio al principio generale in materia di procedimenti ad evidenza pubblica previsto dall'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 157/95, in sede di predisposizione del progetto, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro dei propri dipendenti e/o collaboratori;

h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;

**DICHIARA INOLTRE**

i) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le clausole del capitolato e del bando di gara;

j) che a fronte delle spese per le attività del progetto presentato non sono state ottenute, né si intendono richiedere, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;

k) che l'organismo rappresentato non svolge attività di impresa con finalità di lucro;

l) Di avere / non avere diritto al riconoscimento dell'IVA tra le spese ammissibili (Regolamento CE n. 448/2004);

m) di voler stipulare, in caso di aggiudicazione, uno specifico accordo di cooperazione – denominato “Consortium Agreement” – che regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente secondo quanto contenuto nelle linee guida transnazionali predisposte nell’ambito del Progetto CORNET (cfr. Nota 2);

n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre tutta la certificazione necessaria all’esperimento degli accertamenti previsti dalla vigente normativa in materia “antimafia”, a comunicare i dati e le informazioni che saranno richiesti per la verifica delle dichiarazioni prodotte ed a presentarsi per la stipulazione della convenzione entro il termine che sarà comunicato dall’autorità di gestione;

o) di acconsentire a tutti i controlli ritenuti necessari da parte dei funzionari dell’amministrazione nazionale;

p) di acconsentire ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 – Codice in Materia di protezione di dati personali – al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale convenzione.

Eventuali ulteriori comunicazioni:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Allego, congiuntamente alla presente, copia fotostatica non autenticata del mio documento di identità in corso di validità.

Luogo…………………..Data…………..

Il legale rappresentante

…………………………………………..

| **Acronimo e titolo del progetto:** |
|---|
| |

## MODULO PER DICHIARAZIONI
## Modello per le Università, gli Enti Pubblici di Ricerca e i Centri di Ricerca italiani coinvolti nel progetto (cfr. Nota 3)

Il/la sottoscritto/a

| Nato a | | Prov | | Il | / / |
|---|---|---|---|---|---|

In qualità di
(carica sociale)

dell'organismo
(nome organismo)

con sede legale in

Via e n°

| CAP– Città | | | Prov | |
|---|---|---|---|---|

| Telefono | | Fax | |
|---|---|---|---|

Posta elettronica

| Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.IVA | | | | | | | | | | | | | | | | |

**DICHIARA**

a) che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante, o è persona da questi appositamente delegata, ed è investito dei relativi poteri;

b) che l'organismo rappresentato non svolge attività di impresa con finalità di lucro;

c) di conoscere e condividere i contenuti della proposta progettuale transnazionale presentata in risposta all'ottavo bando transnazionale CORNET ed il relativo Capitolato Tecnico;

d) di voler stipulare, in caso di aggiudicazione, uno specifico accordo di cooperazione – denominato "Consortium Agreement" – che regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente secondo quanto contenuto nelle linee guida transnazionali predisposte nell'ambito del Progetto CORNET (cfr. Nota 2);

e) di acconsentire ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 – Codice in Materia di protezione di dati personali – al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale convenzione;

Eventuali ulteriori comunicazioni:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Allego, congiuntamente alla presente, copia fotostatica non autenticata del mio documento di identità in corso di validità.

Luogo…………….Data…………..

Timbro e firma del legale rappresentante
(o di persona da questi appositamente delegata)

…………………………………………..

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 3**

Nota 1 - Da ripetere e compilare per ciascun soggetto proponente di cui al punto 3 del capitolato tecnico.

Nota 2 - Le linee guida dell'ottavo bando transnazionale CORNET possono essere reperite sul sito web (www.cornet-era.net) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico o all'Istituto per la Promozione Industriale.

Nota 3 - Da ripetere e compilare per ciascuna Università, Ente Pubblico di Ricerca o Centro di ricerca italiano coinvolto nella proposta progettuale.

**09A10885**

DECRETO 14 agosto 2009.

**Ulteriori modifiche al decreto 2 marzo 2006, concernente disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO LA CONCORRENZA IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 238, secondo cui le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono riassegnate ad un apposito fondo e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004, concernente ripartizione del predetto Fondo per l'anno 2004 e, in particolare, l'assegnazione all'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) di parte delle predette somme per la promozione dell'attività di composizione extragiudiziale delle controversie (ADR) in materia di consumi, e tenuto conto delle integrazioni apportate al predetto provvedimento con decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico 18 febbraio 2008;

Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, con cui sono state individuate le modalità di effettuazione e finanziamento delle predette attività;

Visto, in particolare, l'art. 10 del predetto decreto 2 marzo 2006, concernente assistenza nelle ADR, come da ultimo modificato dal decreto del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del 23 giugno 2008, con il quale si è provveduto al differimento, al 31 dicembre 2008, del termine per l'avvio delle procedure di conciliazione ammissibili a contributo, disponendo altresì che la conclusione positiva della procedura debba intervenire e debba essere adeguatamente comunicata entro il 30 aprile 2009;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del medesimo decreto 2 marzo 2006, secondo cui «le risorse finanziarie di cui al presente decreto non assegnate o non utilizzate saranno destinate ad iniziative già previste dal presente decreto o ad ulteriori iniziative su indicazione della DGAMTC»;

Tenuto conto delle modificazioni intervenute nell'organizzazione del Ministero e, da ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ed in particolare dell'art. 6, concernente le funzioni della nuova Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

Viste la corrispondenza intercorsa con l'Unioncamere relativamente all'attuazione del predetto decreto 2 marzo 2006 e, da ultimo, la nota n. 12031 del 30 luglio 2009 da cui risulta che per le finalità di cui all'art. 10 del medesimo decreto residuano risorse disponibili tali da consentire una riapertura e ulteriore proroga dei termini ivi previsti e che per gestire e monitorare adeguatamente tale nuova attività occorre altresì prorogare la linea progettuale «monitoraggio e banca dati» di cui all'art. 11 del medesimo decreto, rifinanziandola a valere su parte della quota di risorse non utilizzate nell'ambito delle iniziative di cui agli articoli 4 e 7 relative, rispettivamente, agli sportelli pilota ed alla formazione dei quadri delle associazioni;

Ritenuto il perdurante interesse dell'amministrazione al massimo sviluppo della predetta iniziativa di promozione dell'attività di composizione extragiudiziale delle controversie (ADR) in materia di consumi e la conseguente opportunità di modificare ulteriormente il citato decreto 2 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

*Ulteriori modifiche al decreto 2 marzo 2006*

1. All'art. 10, comma 8, del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come modificato dal decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e

la tutela dei consumatori del 13 ottobre 2006 e dai decreti del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del 23 gennaio 2008 e del 23 giugno 2008, le parole «fino al termine del 31 dicembre 2008, purché l'avvio della procedura sia comunicato ad Unioncamere entro i quindici giorni successivi al medesimo termine e la conclusione positiva della stessa sia intervenuta e sia adeguatamente comunicata entro il 30 aprile 2009», sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine del 31 dicembre 2009, purché l'avvio della procedura sia comunicato ad Unioncamere entro i quindici giorni successivi al medesimo termine e la conclusione positiva della stessa sia intervenuta e sia adeguatamente comunicata entro il 31 marzo 2010».

2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni derogatorie di cui all'art. 10, comma 10, del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come sostituito dal decreto del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del 23 giugno 2008, relativamente alle procedure di conciliazione avviate, comunicate e concluse entro i termini stabiliti dall'art. 1, comma 1, lettera *a)* del medesimo decreto 23 giugno 2008, l'eventuale riduzione percentuale prevista dal secondo periodo del medesimo comma 10 si applica alle sole procedure riammesse in deroga per effetto della riapertura e del differimento di termini di cui al comma 1 del presente decreto.

3. Al fine di consentire, in relazione al differimento di termini di cui al comma 1, la prosecuzione della relativa conseguente attività di monitoraggio e gestione della banca dati di cui all'art. 11 del medesimo decreto 2 marzo 2006, alla stessa è destinata, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo decreto, l'ulteriore somma complessiva di euro 90.000,00 a valere sulle economie derivanti dal minore utilizzo delle risorse già destinate alle iniziative di cui agli articoli 4 e 7 dello stesso decreto.

Roma, 14 agosto 2009

*Il direttore generale:* VECCHIO

**09A11079**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 luglio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mancheva Dimitrinka Mircheva, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di estetista.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all'articolo 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la signora Mancheva Dimitrinka Mircheva cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «KO3METHk KO3METHkA» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'articolo 5, comma 1, lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma ,1 lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta dell'8 luglio 2008, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, ai fini del riconoscimento diretto del titolo di «KO3METHk KO3METHkA» per l'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Vista la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto in Bulgaria e non compensata dall'esperienza professionale acquisita rispetto alla formazione italiana, si rende necessario sottoporre ia richiedente ad una misura compensativa, scelta dalla richiedente, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;

Vista la nota del 16 luglio 2009, con la quale la signora Mancheva Dimitrinka Mircheva ha esercitato il diritto di opzione di cui all' articolo 22 del decreto legislativo n. 206/07, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, si è reso necessario richiedere alla Regione Emilia Romagna, ove la richiedente è residente, l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla Regione stessa, diretta ad accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto il verbale della Regione Emilia Romagna del 4 maggio 2009, attestante il superamento della prova d'esame davanti ad una commissione esaminatrice, pervenuto in data 12 maggio 2009;

Decreta:

*Articolo unico*

Il titolo professionale di «KO3METHk KO3METHkA» conseguito in Bulgaria, in data 10 settembre 2007 dalla signora Mancheva Dimitrinka Mircheva, nata a Levski (Bulgaria) il 26 aprile 1956, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professio-

nale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2009

*Il direttore generale:* MANCINI

**09A10937**

DECRETO 23 luglio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ćulum Jelena, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di estetista.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la signora Ćulum Jelena ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Cosmetista e di tecnico cosmetico», conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Estetista»;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli, 49 e 50 del predetto decreto n. 394/99, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 98, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 90, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere nella Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 12 febbraio 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, favorevole al al riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa, ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Vista la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto in Serbia e non compensata dall'esperienza professionale acquisita rispetto alla formazione italiana, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;

Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, ai sensi dell'art. 49 e 50 del predetto decreto n. 394/99, si è reso necessario richiedere alla Regione Lazio, ove la richiedente è residente, l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla Regione stessa, diretta ad accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto il verbale della Provincia di Viterbo del 23 giugno 2009, attestante il superamento della prova d'esame davanti ad una commissione esaminatrice, pervenuto in data 14 luglio 2009;

Visti gli artcoli 6 dei decreto legislativo n. 286/98 e successive modifiche e 14 e 39, c. 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Decreta:

Il titolo professionale di «Cosmetista e di tecnico cosmetico» conseguito in Serbia, rispettivamente in data 26 maggio 1995 e 7 novembre 2008, dalla signora Ćulum Jelena nata a Zemun Belgrado (Serbia) il 19 dicembre 1974, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

*Il direttore generale:* MANCINI

**09A10939**

DECRETO 30 luglio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Iannaci Gisella, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di estetista.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all'articolo 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la signora Iannaci Gisella, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento dei titoli professionali di «Estetista - massaggiatore - massaggio riflesso del piede - trucco professionale», ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'articolo 5, comma 1, lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 19 comma i lett. *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 21 luglio 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, ai fini del riconoscimento dei titoli professionali di «Estetista - massaggiatore - massaggio riflesso del piede -trucco professionale» per l'esercizio dell'attività stessa in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che i titoli professionali in possesso della richiedente, corrisponde per durata e contenuti alla formazione professionale italiana, e soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

*Articolo unico*

I titoli professionali di «Estetista - massaggiatore - trucco professionale - massaggio riflesso del piede» conseguiti presso la Scuola Hunger Ricci di Lugano (Svizzera), in data 21 luglio 2006 e 30 maggio 2006, dalla signora Iannaci Gisella nata a Milano il 24 luglio 1970, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2009

*Il direttore generale:* MANCINI

**09A10938**

DECRETO 5 agosto 2009.

**Revoca del decreto 11 giugno 2009 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Freek», registrato al n. 13024.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. l, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la domanda presentata in data 15 novembre 2005 dall'impresa Terranalisi S.r.l. con sede legale in via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: TRN INS FLU ora ridenominato Freek, contenente la sostanza attiva flufenoxuron;

Visto il decreto dirigenziale 15 dicembre 2008, con il quale l'impresa Terranalisi S.r.l. con sede legale in via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara) è stata autorizzata a porre

in commercio, con il codice di registrazione n. 13024, il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato Freek con la composizione ed alle condizioni indicate nelle etichette allegate al decreto medesimo;

Vista la decisione della Commissione europea del 5 dicembre 2008, n. 2008/934/CE concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze;

Considerato che la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario denominato Freek è inserita nella decisione 2008/934/CE sopra richiamata;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione terza-*quater,* registro ordinanze n. 2011/2009, emessa nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009;

Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009, con il quale è stata disposta la sospensione del decreto dirigenziale 15 dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, registro ordinanze n. 3486/2009, emessa nella Camera di consiglio del 7 luglio 2009, di riforma dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio sopra indicata;

Decreta:

È revocato il decreto dirigenziale di sospensione 11 giugno 2009, di cui in premessa.

Ai sensi della decisione della Commissione europea, n. 2008/934/CE, indicata in premessa, l'autorizzazione di cui al decreto dirigenziale 15 dicembre 2008 è limitata al 31 dicembre 2010 e l'utilizzo dei prodotti al 31 dicembre 2011.

Il presente provvedimento verrà notificato all'impresa Terranalisi S.r.l. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2009

*Il direttore generale:* BORRELLO

**09A10890**

---

DECRETO 5 agosto 2009.

**Revoca del decreto 11 giugno 2009 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari «Expander S», registrato al n. 14454, e «Brancher Dirado S», registrati al n. 14452.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. l, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Viste le domande presentate in data 28 agosto 2008 dall'impresa Agrimport S.p.a., con sede legale in via Piani n. 1 - Bolzano, intese ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari denominati Brancher Dirado S, uguale al prodotto di riferimento denominato Brancher Dirado registrato con decreto direttoriale al n. 11479 in data 22 ottobre 2002 dell'impresa medesima, e Expander S, uguale al prodotto di riferimento denominato Expander registrato con decreto direttoriale al n. 10440 in data 12 aprile 2000 dell'impresa medesima, contenenti entrambi la sostanza attiva 6-benziladenina;

Visti i decreti dirigenziali del 10 gennaio 2009, con i quali l'impresa Agrimport S.p.a. con sede legale in via Piani n. 1 - Bolzano è stata autorizzata a porre in commercio, con il codice di registrazione n. 14452, il prodotto fitosanitario irritante denominato Brancher Dirado S con la composizione ed alle condizioni indicate nelle etichette allegate al decreto medesimo e, con il codice di registrazione n. 14454, il prodotto fitosanitario irritante denominato Expander S con la composizione ed alle condizioni indicate nelle etichette allegate al decreto medesimo;

Viste le decisioni della Commissione europea del 5 e 8 dicembre 2008, rispettivamente n. 2008/934/CE e n. 2008/941/CE;

Considerato che la sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari denominati Brancher Dirado S e Expander S è inserita nella decisione 2008/941/CE sopra richiamata;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione terza-*quater*, registro ordinanze n. 2011/2009, emessa nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009;

Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009, con il quale è stata disposta la sospensione dei decreti dirigenziali 10 gennaio 2009;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, registro ordinanze n. 3486/2009, emessa nella Camera di consiglio del 7 luglio 2009, di riforma dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio sopra indicata;

Decreta:

È revocato il decreto dirigenziale di sospensione 11 giugno 2009, di cui in premessa.

Il presente provvedimento verrà notificato all'impresa Agrimport S.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2009

*Il direttore generale:* BORRELLO

**09A10891**

DECRETO 5 agosto 2009.

**Revoca del decreto 11 giugno 2009 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mibutil 12 EC», registrato al n. 14475.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. l, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la domanda presentata in data 25 settembre 2008 dall'impresa Genetti GmbH S.r.l. con sede legale in Merano (Bolzano) via Parini n. 4/A intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Mibutil 12 EC, contenente la sostanza attiva miclobutanil, uguale al prodotto di riferimento denominato Massocur 12 E registrato con decreto direttoriale al n. 11650 in data 7 aprile 2003 dell'impresa C.Q. Massò con sede in Barcellona (Spagna);

Visto il decreto dirigenziale 10 gennaio 2009, con il quale l'impresa Genetti GmbH S.r.l. con sede legale in Merano (Bolzano) via Parini n. 4/A è stata autorizzata a porre in commercio, con il codice di registrazione n. 14475, il prodotto fitosanitario nocivo-pericoloso per l'ambiente denominato Mibutil 12 EC con la composizione ed alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al decreto medesimo;

Vista la decisione della Commissione europea del 5 dicembre 2008, n. 2008/934/CE;

Considerato che la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario denominato Mibutil 12 EC è inserita nella decisione 2008/934/CE sopra richiamata;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione terza-*quater*, registro ordinanze n. 2011/2009, emessa nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009;

Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009, con il quale è stata disposta la sospensione del decreto dirigenziale 10 gennaio 2009;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, registro ordinanze n. 3486/2009, emessa nella Camera di consiglio del 7 luglio 2009, di riforma dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio sopra indicata;

Decreta:

È revocato il decreto dirigenziale di sospensione 11 giugno 2009, di cui in premessa.

Il presente provvedimento verrà notificato all'impresa Genetti GmbH S.r.l. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2009

*Il direttore generale:* BORRELLO

**09A10888**

DECRETO 5 agosto 2009.

**Revoca del decreto 11 giugno 2009 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Schermo 0.5 G», registrato al n. 14479.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. l, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la domanda presentata in data 26 settembre 2008 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede in Milano, via Gallarate n. 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Schermo 0.5 g, contenente la sostanza attiva Teflutrin, uguale al prodotto di riferimento denominato FORCE registrato con decreto direttoriale al n. 8189 in data 16 marzo 1993 dell'impresa medesima;

Visto il decreto dirigenziale 26 gennaio 2009, con il quale l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede in Milano, via Gallarate n. 139, è stata autorizzata a porre in commercio, con il codice di registrazione n. 14479, il prodotto fitosanitario NOCIVO-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato Schermo 0.5 g con la composizione ed alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al decreto medesimo;

Vista la decisione della Commissione europea del 5 dicembre 2008, n. 2008/934/CE, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze;

Considerato che la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario denominato Schermo 0.5 g è inserita nella decisione 2008/934/CE sopra richiamata;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione terza-*quater,* registro ordinanze n. 2011/2009, emessa nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009;

Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009, con il quale è stata disposta la sospensione del decreto dirigenziale 26 gennaio 2009;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, registro ordinanze n. 3486/2009, emessa nella Camera di consiglio del 7 luglio 2009, di riforma dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio sopra indicata;

Decreta:

È revocato il decreto dirigenziale di sospensione 11 giugno 2009, di cui in premessa.

Ai sensi della decisione della Commissione europea, n. 2008/934/CE, indicata in premessa, l'autorizzazione di cui al decreto dirigenziale 26 gennaio 2009 è limitata al 31 dicembre 2010 e l'utilizzo dei prodotti al 31 dicembre 2011.

Il presente provvedimento verrà notificato all'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2009

*Il direttore generale:* BORRELLO

**09A10889**

DECRETO 21 agosto 2009.

**Nomina di alcuni componenti della Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza della Liguria.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che istituisce la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Visto il proprio decreto n. 1 del 18 gennaio 2005 con il quale è stata istituita la Commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva della Liguria;

Vista la nota prot. n. 204/09SR del 13 agosto 2009 dell'UGL di Genova con la quale la stessa designa i sigg. Fabio Sardi e Daniele Bisio in qualità di membro effettivo e di membro supplente;

Decreta:

I sigg. Fabio Sardi e Daniele Bisio sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente in sostituzione dei sigg. Guido Quaglino e Teresa Crispino in rappresentanza dei lavoratori nella Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Genova, 21 agosto 2009

*Il direttore regionale:* VETTORI

**09A11087**

DECRETO 21 agosto 2009.

**Nomina di alcuni componenti della Commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Savona.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il decreto n. 15 datato 25 settembre 1996 relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Savona;

Visto il decreto n. 8 datato 6 luglio 1999 con il quale si nomina l'ing. Giovanni Olivieri quale membro effettivo in sostituzione del p.i. Raffaele Covone;

Visto il decreto n. 3 datato 2 febbraio 2006 con il quale si nomina l'arch. Antonello Giordano quale membro supplente in sostituzione del dott. Domenico Faccio;

Vista la nota e-mail datata 29 giugno 2009 della Direzione provinciale del lavoro di Savona con la quale si richiede la nomina a membro effettivo della dott.ssa Vera Corbelli e a membro supplente dell'arch. Antonella Agresti nella Commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Savona;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

La dott.ssa Vera Corbelli e l'arch. Antonella Agresti sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro nella Commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Savona.

Il presidente della Commissione, direttore dell'I.N.P.S. di Savona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro.

Genova, 21 agosto 2009

*Il dirigente:* VETTORI

**09A11086**

DECRETO 1° settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Vodarici Aura Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vodarici Aura Alina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Devila» di Galati nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Devila» di Galati nell'anno 1999 dalla sig.ra Vodarici Aura Alina, nata a Galati (Romania) il giorno 9 dicembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Vodarici Aura Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10884**

---

DECRETO 1° settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Marian Birladeanu Anisoara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marian Birladeanu Anisoara, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Marian Birladeanu Anisoara ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Birladeanu:

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 1996 dalla sig.ra Birladeanu Anisoara, coniugata Marian, nata a Vaslui (Romania) il giorno 9 novembre 1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Marian Birladeanu Anisoara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10879**

DECRETO 1° settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gorun Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARI

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gorun Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist in domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala Generala», conseguito in Romania presso il Collegio Universitario di Medicina di Craiova nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist in domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala Generala», conseguito in Romania presso il Collegio Universitario di Medicina di Craiova nell'anno 2007 dalla sig.ra Gorun Daniela, nata a Strehaia (Romania) il giorno 29 luglio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Gorun Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10878**

DECRETO 1° settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Kovacs Florina Ilca Melinda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Kovacs Florina Ilca Melinda, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle di-

sposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2005 dalla sig.ra Kovacs Florina Ilca Melinda, nata a Baia Mare (Romania) il giorno 27 luglio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Kovacs Florina Ilca Melinda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10882**

DECRETO 1° settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lucaci Paula Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lucaci Paula Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2008 dalla sig.ra Lucaci Paula Cristina, nata a Roman (Romania) il giorno 16 maggio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lucaci Paula Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10883**

DECRETO 1° settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ulmeanu Marieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ulmeanu Marieta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2002 dalla sig.ra Ulmeanu Marieta, nata a Berbesti (Romania) il giorno 25 febbraio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ulmeanu Marieta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10881**

---

DECRETO 1° settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Fulop Szasz Timea Noemi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fulop Szasz Timea Noemi, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Fulop Szasz Timea Noemi ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Fulop;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2008 dalla sig.ra Fulop Timea Noemi, coniugata Szasz, nata a Petrosani (Romania) il giorno 8 luglio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Fulop Szasz Timea Noemi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10880**

---

DECRETO 3 settembre 2009.

**Sostituzione del presidente della Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Rieti.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 17 del 6 settembre 2005 di ricostituzione della Commissione Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Rieti, con il quale era stato nominato il dott. Arturo Iannuzzi come membro effettivo in rappresentanza della sede provinciale INPS di Rieti e il dott. Michele Fidanzia membro supplente;

Visto il proprio decreto n. 73 del 5 settembre 2008 con il quale si è proceduto a sostituire il dott. Michele Fidanzia con la dott.ssa Maria Cristina Russomanno;

Vista la nota del 10 agosto 2009, della sede provinciale dell'INPS di Rieti, con la quale vengono comunicati i nominativi da inserire nella Commissione Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Rieti;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del membro effettivo, in qualità di presidente, della Commissione suddetta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Carconi è nominato membro effettivo, in qualità di presidente, della Commissione Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Rieti, in rappresentanza sede provinciale dell'INPS di Rieti, in sostituzione del dott. Arturo Iannuzzi.

Roma, 3 settembre 2009

*Il direttore regionale:* NECCI

**09A11085**

---

DECRETO 3 settembre 2009.

**Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Biella.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i precedenti decreti n. 7 del 3 aprile 2001, n. 34 del 27 maggio 2005, nonché i successivi decreti di sostituzione n. 39 del 13 febbraio 2006, n. 50 del 5 novembre 2007, n. 52 del 23 gennaio 2008, n. 53 del 23 gennaio 2008, n. 54 del 13 febbraio 2008, n. 56 del 15 febbraio 2008, che costituisce il Comitato Provinciale presso la sede dell'INPS di Biella;

Effettuata in relazione ai criteri fissati dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, la ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 34 dello stesso decreto, tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del Comitato Provinciale INPS;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni interessate alla stregua dei criteri seguiti dall'Amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e di seguito riportati:

*a)* entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

*b)* partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

*c)* partecipazione alla trattazione e composizione delle controversi individuali, plurime e collettive di lavoro;

*d)* ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali ed imprenditori interessate;

Considerato che sulla base delle risultanze istruttorie e mediante le conseguenti valutazioni comparative sono risultate maggiormente rappresentative le Organizzazioni di seguito riportate:

*a)* per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L;

*b)* per i dirigenti di azienda: A.B.D.A.I.;

*c)* per i datori di lavoro: U.I.B., ASCOM e Confartigianato;

*d)* per i lavoratori autonomi, compresi mezzadri e coloni: ASCOM, Confartigianato e Associazione Contadini Biellesi;

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella relativamente allo sviluppo delle diverse attività produttive nell'ambito della provincia;

Viste le designazioni delle Organizzazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato provinciale di cui all'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, presso la locale sede dell'INPS, per la durata di 4 anni dalla data del presente decreto, è composto come segue:

1. Avalle Bernardino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

2. Paonessa Mario, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

3. Stoppa Gianfranco, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

4. Giroldi Piergiorgio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

5. Giva Adriano, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

6. Ieva Nicola, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

7. Lombardi Matteo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

8. Carrer Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

9. Gemin Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

10. Mello Grand Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

11. Carpano Gian Piero, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

12. Rovere Susanna, in rappresentanza dei datori di lavoro;

13. Dionisio Valeria, in rappresentanza dei datori di lavoro;

14. Foscale Massimo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

15. Orsani Rosalba, in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

16. Bocci Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

17. Fasanino Gianfranco, in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

18. Mottolese Pasquale, direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Biella;

19. Francione Anna Luigia, direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Biella;

20. Delfino Eugenio Santo, direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 3 settembre 2009

*Il direttore provinciale:* MOTTOLESE

**09A10908**

DECRETO 7 settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Aursei Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del 31 luglio 2009, prot. DGRUPS/IV/0044968/P./I.5.h.a.7/5068, di riconoscimento del titolo di «Asistent Pediatrie» conseguito in Romania dalla sig.ra Aursei Dorina;

Atteso che nel suddetto provvedimento, per mero errore materiale, la professione per la quale la richiedente ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della professione in Italia è stata indicata in infermiera anziché infermiera pediatrica;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il provvedimento summenzionato;

Decreta:

Il dispositivo del D.D. 8 giugno 2005, meglio specificato in premessa, è sostituito dal seguente:

1. Il titolo di «Asistent Pediatrie» conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera pediatrica.

2. La sig.ra Aursei Dorina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera pediatrica, come lavoratrice dipendente presso strutture sanitarie pubbliche e private, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 7 settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10952**

DECRETO 7 settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ghiurca Elena Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ghiurca Elena Liliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2002 dalla sig.ra Ghiurca Elena Liliana, nata a Ludus (Romania) il giorno 7 febbraio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Ghiurca Elena Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10956**

DECRETO 7 settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Kosa Ildiko Viola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Kosa Ildiko Viola, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Liceo «Grigore Antipa» di Brasov nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo «Grigore Antipa» di Brasov nell'anno 2006 dalla sig.ra Kosa Ildiko Viola, nata a Fagaras (Romania) il giorno 28 gennaio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Kosa Ildiko Viola è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

09A10957

DECRETO 8 settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Vargas Moya Nely, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vargas Moya Nely ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2006, presso la «Universidad Adventista de Bolivia» di Cochabamba (Bolivia) dalla sig.ra Vargas Moya Nely, nata a Cochabamba-Cercado (Bolivia) il giorno 8 novembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Vargas Moya Nely è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A10958**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 giugno 2009.

**Rilascio della licenza di giardino zoologico a «Zoomarine Italia S.p.a.».**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, così come modificato dal decreto 18 gennaio 2006 e dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 192;

Vista la domanda presentata da parte della struttura «Zoomarine Italia S.p.a.», così come previsto all'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, in data 30 luglio 2005, per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata ai requisiti imposti dal suddetto decreto;

Vista la nota, prot. n. DPN/1D/2006/4310 del 14 febbraio 2006, in cui si richiedeva l'individuazione da parte del Ministero della salute e del Corpo forestale dello Stato dei nominativi degli esperti per il sopralluogo da effettuarsi in base al suddetto decreto alla struttura «Zoomarine Italia S.p.a.»;

Vista la nota del Corpo forestale dello Stato, prot. n. 200600792 pos. 3/G del 20 marzo 2006, che individua nella persona della dott.ssa Cecilia Ambrogi l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. DGVA 12530-c1b.b./10 del 27 marzo 2006, che individua nelle persone del dott. Sergio Papalia, dirigente veterinario II livello e dott. Marco Ianniello, dirigente veterinario II livello, gli esperti per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota della direzione per la protezione della natura, prot. n. DPN/1D/2006/9666 del 5 aprile 2006, con cui si incaricava la commissione di esperti per il sopralluogo per il giorno 18 aprile 2006;

Considerato che è stato effettuato il sopralluogo, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 73/2005, il giorno 18 aprile 2006, da parte della commissione di esperti incaricata;

Visto il verbale della commissione di esperti incaricata per il sopralluogo presso la struttura «Zoomarine Italia S.p.a.» trasmesso in data 25 maggio 2006;

Visto l'*addendum* al verbale della commissione di esperti consegnato in data 21 giugno 2006;

Considerato che pur esprimendo parere favorevole la commissione in sede di sopralluogo ha ritenuto opportuno evidenziare una serie di prescrizioni qui di seguito riportate:

le informazioni contenute nelle schede didattiche devono interessare anche aspetti relativi alla conservazione delle specie in natura, per meglio sensibilizzare i visitatori alla necessità del rispetto delle specie animali e del loro ambiente;

«il conteggio dei leucociti rappresenta un metodo semplice e affidabile per riconoscere l'insorgenza di stress nei mammiferi marini (Direauf and Gulland, 2001)»;

gli esami ematologici finalizzati al conteggio dei leucociti svolti nella struttura rappresentano valori relativi e non assoluti, come è invece necessario ai fini di una corretta valutazione del leucogramma. Tali esami ematologici sono stati acquisiti in modo organico, circa una volta al mese, mentre appare necessario che tali prelievi avvengano nei momenti critici collegati alle prestazioni dei delfini e quindi bisognerebbe organizzare prontamente ed almeno per due volte l'anno detti prelievi e le analisi di leucogramma:

alla fine della seconda o della terza giornata della prestazione del delfino negli spettacoli settimanali;

all'inizio del giorno successivo;

nella parte della settimana più distante dalle prestazioni stesse;

ponendo i risultati analitici ad utile confronto, onde poterne trarre una più significativa valutazione delle condizioni di benessere;

tali esami saranno realizzati in doppio, nella struttura stessa e in un laboratorio individuato dalla ASL competente;

per ogni individuo dovrà essere definito un etogramma sulla base di un piano strutturato di osservazioni etologiche, da svolgersi quotidianamente ad opera del personale della struttura stessa, con la possibilità di utilizzare anche personale esterno, onde conseguire una più obbiettiva valutazione. Il personale impiegato dovrà possedere adeguate cognizioni scientifiche di livello universitario o di altri istituti di ricerca di pari livello scientifico;

è necessario che siano ridimensionati gli atteggiamenti degli esemplari (uccelli in particolare) che indulgono a dimostrazioni antropomorfiche di basso profilo etologico, degne più di un circo equestre che di una valida struttura di studio e di formazione, la quale deve conservare al contrario un carattere educativo, scientifico e socialmente utile;

è necessario prevedere una vasca totalmente separata dalle altre per tutelare le femmine gravide o in allattamento, al limite anche un efficace isolamento acustico e visivo, al fine di evitare che le femmine gravide o in allattamento siano coinvolte indirettamente nelle dimostrazioni degli altri soggetti in condizioni fisiologiche diverse;

Considerato il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 13 novembre 2008 e trasmesso con nota prot. n. CSR 0004877 P-2.17.4.14 datata 21 novembre 2008;

Considerato quindi che esistono i requisiti e quindi gli atti presupposti per il rilascio del provvedimento di licenza di cui all'art. 4, comma 1;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede che provvedimento di licenza sia rilasciato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata;

Decreta:

Art. 1.

Si rilascia la licenza di cui all'art. 4, comma 1, a «Zoomarine Italia S.p.a.», relativamente alla struttura sita in località via Casabianca, 61 - 00040 Pomezia (Roma), subordinata al rispetto tassativo e inderogabile delle seguenti prescrizioni, così come individuate in sede di ispezione effettuata in data 18 aprile 2006:

le informazioni contenute nelle schede didattiche devono interessare anche aspetti relativi alla conservazione delle specie in natura, per meglio sensibilizzare i visitatori alla necessità del rispetto delle specie animali e del loro ambiente;

«il conteggio dei leucociti rappresenta un metodo semplice e affidabile per riconoscere l'insorgenza di stress nei mammiferi marini (Direauf and Gulland, 2001)»;

gli esami ematologici finalizzati al conteggio dei leucociti svolti nella struttura rappresentano valori relativi e non assoluti, come è invece necessario ai fini di una corretta valutazione del leucogramma. Tali esami ematologici sono stati acquisiti in modo organico, circa una volta al mese, mentre appare necessario che tali prelievi avvengano nei momenti critici collegati alle prestazioni dei delfini e quindi bisognerebbe organizzare prontamente ed almeno per due volte l'anno detti prelievi e le analisi di leucogramma:

alla fine della seconda o della terza giornata della prestazione del delfino negli spettacoli settimanali;

all'inizio del giorno successivo;

nella parte della settimana più distante dalle prestazioni stesse;

ponendo i risultati analitici ad utile confronto, onde poterne trarre una più significativa valutazione delle condizioni di benessere;

tali esami saranno realizzati in doppio, nella struttura stessa e in un laboratorio individuato dalla ASL competente;

per ogni individuo dovrà essere definito un etogramma sulla base di un piano strutturato di osservazioni etologiche, da svolgersi quotidianamente ad opera del personale della struttura stessa, con la possibilità di utilizzare anche personale esterno, onde conseguire una più obbiettiva valutazione. Il personale impiegato dovrà possedere adeguate cognizioni scientifiche di livello universitario o di altri istituti di ricerca di pari livello scientifico;

è necessario che siano ridimensionati gli atteggiamenti degli esemplari (uccelli in particolare) che indulgono a dimostrazioni antropomorfiche di basso profilo etologico, degne più di un circo equestre che di una valida struttura di studio e di formazione, la quale deve conservare al contrario un carattere educativo, scientifico e socialmente utile;

è necessario prevedere una vasca totalmente separata dalle altre per tutelare le femmine gravide o in allattamento, al limite anche un efficace isolamento acustico e visivo, al fine di evitare che le femmine gravide o in allattamento siano coinvolte indirettamente nelle dimostrazioni degli altri soggetti in condizioni fisiologiche diverse.

Art. 2.

Tale licenza potrà essere revocata qualora vengano meno i requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

«Zoomarine Italia S.p.a.» permetterà l'accesso alle proprie strutture agli enti preposti al controllo della struttura medesima, controlli che avranno almeno cadenza annuale così come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 73/2005.

Art. 3.

Restano in pregiudicato gli obblighi di codesta struttura in ordine agli adempimenti connessi all'applicazione dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005 riguardanti i rimborsi dei costi sostenuti per l'espletamento dei controlli di cui all'art. 4 ed all'espletamento dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Roma, 17 giugno 2009

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
PRESTIGIACOMO

*Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
ZAIA

**09A10920**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 settembre 2009.

**Rettifica alla determinazione 8 giugno 2009 relativa al medicinale «Lantus».** (Determinazione n. 1344/2009).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C n. 1246/2009 dell'8 giugno 2009, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale LANTUS (insulina gl'argine), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 104 - serie generale n. 156;

Considerata la documentazione agli atti di questo Ufficio;

Rettifica:

all'art. 1 (classificazione ai fini della rimborsabilità)

nelle condizioni negoziali si intenda aggiunto:

Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Roma, 11 settembre 2009

*Il direttore generale:* RASI

**09A11084**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Elenco dei notai dispensandi per limiti di età

Con decreti dirigenziali del 3 settembre 2009 i sotto indicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età:

il notaio Battaggia Renzo, nato a Venezia il 16 dicembre 1934, residente nel comune di Borgosesia (distretti notarili riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 16 dicembre 2009;

il notaio Capobianco Giuseppina, nata a Cancellara (Potenza) il 29 dicembre 1934, residente nel comune di Giffoni Valle Piana (distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 29 dicembre 2009;

il notaio Chieffi Alberto, nato a Sassari il 14 novembre 1934, residente nel comune di Poggibonsi (distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 14 novembre 2009;

il notaio Ciliberto Guglielmina, nata a Crotone il 16 novembre 1934, residente nel comune di Crotone (distretti notarili riuniti di Catan-

zaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 16 novembre 2009;

il notaio Ciotola Antonietta, nata a Pola (EE) il 17 dicembre 1934, residente nel Comune di Genzano di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 17 dicembre 2009;

il notaio D'Ettorre Agostino, nato a Termoli (Campobasso) il 17 settembre 1934, residente nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 17 settembre 2009;

il notaio Falsini Enrico, nato a Roma il 17 novembre 1934, residente nel comune di Fabriano (distretto notarile di Ancona), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 17 novembre 2009;

il notaio Gurrieri Mario, nato a Comiso (Ragusa) l'8 ottobre 1934, residente nel comune di Oleggio (distretti notarili riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 8 ottobre 2009;

il notaio Iannitti Maria Grazia, nata a Napoli il 24 settembre 1934, residente nel comune di Terzigno (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 24 settembre 2009;

il notaio Marocco Antonio Maria, nato a Rivoli (Torino) il 15 settembre 1934, residente nel comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 15 settembre 2009;

il notaio Marsala Antonio, nato a Palermo il 26 ottobre 1934, residente nel comune di Palermo (distretto notarile di Palermo), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 26 ottobre 2009;

il notaio Metelli Adriano, nato a Brescia il 29 dicembre 1934, residente nel comune di Brescia (distretto notarile di Brescia), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 29 dicembre 2009;

il notaio Perotti Giorgio, nato a Torino il 29 ottobre 1934, residente nel comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 29 ottobre 2009;

il notaio Soresi Leonardo, nato a Milano il 28 settembre 1934, residente nel comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 28 settembre 2009;

il notaio Travostino Mario, nato a Stroppiana (Vercelli) il 3 novembre 1934, residente nel comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 3 novembre 2009;

il notaio Valletta Vincenzo, nato a Napoli il 25 settembre 1934, residente nel comune di Alife (distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 25 settembre 2009.

**09A11112**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 14 settembre 2009*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4561 |
| Yen | 132,30 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,455 |
| Corona danese | 7,4434 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,87900 |
| Fiorino ungherese | 274,33 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7023 |
| Zloty polacco | 4,2040 |
| Nuovo leu romeno | 4,2768 |
| Corona svedese | 10,2627 |
| Franco svizzero | 1,5133 |
| Corona islandese | — |
| Corona norvegese | 8,6685 |
| Kuna croata | 7,3276 |
| Rublo russo | 44,9152 |
| Lira turca | 2,1853 |
| Dollaro australiano | 1,6963 |
| Real brasiliano | 2,6677 |
| Dollaro canadese | 1,5879 |
| Yuan cinese | 9,9436 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,2849 |
| Rupia indonesiana | 14495,38 |
| Rupia indiana | 70,9630 |
| Won sudcoreano | 1783,49 |
| Peso messicano | 19,5333 |
| Ringgit malese | 5,1080 |
| Dollaro neozelandese | 2,0818 |
| Peso filippino | 70,614 |
| Dollaro di Singapore | 2,0751 |
| Baht tailandese | 49,438 |
| Rand sudafricano | 10,8991 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

**09A11081**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 15 settembre 2009*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4611 |
| Yen | 133,26 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,351 |
| Corona danese | 7,4430 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,88690 |
| Fiorino ungherese | 272,02 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7023 |
| Zloty polacco | 4,1635 |
| Nuovo leu romeno | 4,2678 |
| Corona svedese | 10,2438 |
| Franco svizzero | 1,5162 |
| Corona islandese | — |
| Corona norvegese | 8,6390 |
| Kuna croata | 7,3252 |
| Rublo russo | 45,0950 |
| Lira turca | 2,1781 |
| Dollaro australiano | 1,7014 |
| Real brasiliano | 2,6464 |
| Dollaro canadese | 1,5869 |
| Yuan cinese | 9,9777 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,3235 |

| | |
|---|---|
| Rupia indonesiana | 14502,11 |
| Rupia indiana | 71,0680 |
| Won sudcoreano | 1780,25 |
| Peso messicano | 19,4908 |
| Ringgit malese | 5,1175 |
| Dollaro neozelandese | 2,0883 |
| Peso filippino | 70,622 |
| Dollaro di Singapore | 2,0796 |
| Baht tailandese | 49,524 |
| Rand sudafricano | 10,8246 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

**09A11082**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 16 settembre 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4671 |
| Yen | 132,60 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,245 |
| Corona danese | 7,4418 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,88970 |
| Fiorino ungherese | 269,84 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7035 |
| Zloty polacco | 4,1393 |
| Nuovo leu romeno | 4,2630 |
| Corona svedese | 10,1396 |
| Franco svizzero | 1,5196 |
| Corona islandese | — |
| Corona norvegese | 8,6065 |
| Kuna croata | 7,2965 |
| Rublo russo | 44,9271 |
| Lira turca | 2,1695 |
| Dollaro australiano | 1,6843 |
| Real brasiliano | 2,6368 |
| Dollaro canadese | 1,5696 |
| Yuan cinese | 10,0141 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,3700 |
| Rupia indonesiana | 14215,86 |
| Rupia indiana | 70,7660 |
| Won sudcoreano | 1776,81 |
| Peso messicano | 19,4084 |
| Ringgit malese | 5,1070 |
| Dollaro neozelandese | 2,0591 |
| Peso filippino | 70,492 |
| Dollaro di Singapore | 2,0719 |
| Baht tailandese | 49,522 |
| Rand sudafricano | 10,8001 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

**09A11083**

# MINISTERO DELLA DIFESA

### Sdemanializzazione di sedime aeroportuale presso l'aeroporto di Campoformido

Con decreto interdirettoriale n. 1367 del 19 marzo 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della porzione di sedime demaniale facente parte del compendio aeroportuale di Campoformido, nel comune di Pasian di Prato (Udine), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio 15, mappali 223 - 224 - 225 per una superficie complessiva di Ha 03.13.90, ed iscritto tra i beni del Demanio pubblico - Ramo Difesa.

**09A10916**

### Dismissione definitiva di una porzione di terreno di Sesto Fiorentino dell'Area addestrativa ex caserma «Donati»

Con decreto interdirettoriale n. 1370 del 6 aprile 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area ex caserma «Donati» di Sesto Fiorentino (Firenze), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo con gli indirizzi: via Donizetti, dal n. civ. 171 al n. civ. 173: foglio 58, particella 2; foglio 58, particella 12, subalterno dal n. 500 al 536; dal n. civ. 167 al n. civ. 173, foglio 58, particella 77, subalterno dal n. 500 al n. 536; dal n. civ. 179 al n. civ. 181, foglio 58, particella 1056, subalterno dal n. 500 al n. 550; dal n. civ. 175 al n. civ. 177, foglio 58, particella 1058; dal n. civ. 175 al n. civ. 177, foglio 58, particella 1059, subalterno dal n. 500 al n. 536; foglio 58, particella 1060; via Gramsci: foglio 58, particella 1055, del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 26909, ed iscritto tra i beni del Demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa.

**09A10917**

### Dismissione definitiva di area demaniale del Compendio in comune di Vittorio Veneto

Con decreto interdirettoriale n. 1368 del 6 aprile 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota di area demaniale facente parte del compendio denominato «Ex Aerocampo di San Giacomo di Veglia», riportato nel catasto del Comune censuario di Vittorio Veneto al foglio 81, mappali 210, 211, 212, 1045, 1046, 1047, 1048 e 1049 per una superficie complessiva di mq 3.076, intestata al Demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

**09A10918**

# MINISTERO DELL'INTERNO

### Estinzione della Confraternita di S. Maria della Visitazione e del Suffragio, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2009, viene estinta la Confraternita di S. Maria della Visitazione e del Suffragio, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla R. Arciconfraternita di S. Maria dell'Arco, con sede in Napoli.

**09A10893**

**Estinzione della Confraternita della SS. Immacolata Concezione, in Afragola**

Con decreto del Ministero dell'interno in data 24 luglio 2009, viene estinta la Confraternita della SS. Immacolata Concezione, con sede in Afragola (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto a favore della Confraternita Ave Gratia Plena, con sede in Afragola (Napoli).

**09A10870**

**Estinzione della Confraternita di Maria SS. del Carmine, in Casacalenda**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2009, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Carmine, con sede in Casacalenda (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquisita efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**09A10872**

**Estinzione della Confraternita denominata Congregazione del Santissimo Rosario, in Guglionesi**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2009, viene estinta la Confraternita denominata Congregazione del Santissimo Rosario, con sede in Guglionesi (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**09A10873**

**Approvazione del trasferimento della sede dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, in Assisi.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2009, viene approvato il trasferimento della sede dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino da Assisi (Perugia) a Bastia Umbra (Perugia).

**09A10874**

**Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia S. Luca Evangelista, in Galatone**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2009, la Parrocchia di S. Luca Evangelista ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia Santi Paolo e Luca missionari del Vangelo, con sede in Galatone (Lecce).

**09A10871**

**Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario**

Il consiglio comunale di Pico (Frosinone) con deliberazione n. 10 del 30 maggio 2009, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 2009, il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Antonio Paolo Rossi, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

**09A10954**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Domanda di registrazione della denominazione «Tarta De Santiago» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.**

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 223 del 16 settembre 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria «Tarta de Santiago».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**09A10955**

**Domanda di registrazione della denominazione «Pemento de Oímbra» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.**

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 223 del 16 settembre 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Hortoflor 2 SCG - Spagna, ai sensi dell'art. 5 del reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli freschi o trasformati «Pemento de Oímbra».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**09A10951**

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolorex»

*Provvedimento n. 164 del 25 agosto 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario DOLOREX:

flacone da 10 ml - A.I.C. numero 101929014;

flacone da 50 ml - A.I.C. numero 101929026.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede legale in Segrate (Milano), Palazzo Borromini - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II - modifica del confezionamento primario.

Si autorizza la sostituzione dell'attuale confezionamento primario:

«flacone in vetro di tipo I di colore ambrato», con il seguente: «flacone in vetro di tipo I trasparente con chiusura in gomma alogenobutilica e ghiera in alluminio».

La validità della specialità medicinale per uso veterinario nel nuovo contenitore ed i numeri di A..I.C., restano invariati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A10928**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% liquido filozoo».

*Estratto provvedimento n. 167 del 28 agosto 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO FILOZOO, nelle confezioni:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102652017;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102652029.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena) - Via del Commercio n. 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica che comporta tra l'altro:

modifica dei lotti di produzione e, precisamente, la riduzione da 1000 kg a 500 kg;

inserimento del periodo di validità dopo prima apertura, pari a 72 ore e del periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione nell'acqua da bere pari a 12 ore. Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 6 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 1 mese;

periodo di validità dopo diluizione/ricostituzione conformemente alle istruzioni: 12 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A10886**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izossitocina».

*Estratto provvedimento n. 168 del 28 agosto 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario IZOSSITOCINA soluzione iniettabile per bovini, equini, suini nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102040021;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102040019;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102040033.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - Via A. Bianchi n. 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica che comporta tra l'altro:

l'aggiunta dell'eccipiente cloruro di sodio nella composizione del prodotto finito. Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: ossitocina 1000 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

aggiornamento del condizionamento primario (flacone di vetro di tipo I/II Ph. Eur.);

inserimento del periodo di validità dopo prima apertura, pari a 72 ore. Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 72 ore a +2/+8°C.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A10887**

## Ricostituzione del Comitato regionale INPS per il Lazio

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 12 agosto 2009 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

**09A10915**

## Ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Liguria

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 12 agosto 2009 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

**09A10913**

## Ricostituzione del Comitato regionale INPS per il Veneto

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 12 agosto 2009 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

**09A10914**

**Revoca, su rinuncia, della registrazione del presidio medico chirurgico «Stop Surix Tracciante 75»**

Con il decreto n. DGFDM-VII/769 del 4 settembre 2009 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

presidio medico chirurgico «Stop Surix tracciante 75»;

registrazione 9454.

Motivo della revoca: rinuncia della società Blue Line S.r.l. titolare della registrazione.

**09A10907**

**Revoca, su rinuncia, della registrazione del presidio medico chirurgico «Stop Surix»**

Con il decreto n. DGFDM-VII/772 del 4 settembre 2009 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

presidio medico chirurgico Stop Surix;

registrazione 9520.

Motivo della revoca: rinuncia della società Blue Line S.r.l. titolare della registrazione.

**09A10909**

**Revoca, su rinuncia, della registrazione del presidio medico chirurgico «Rodeclor Esca»**

Con il decreto n. DGFDM-VII/2165 del 4 settembre 2009 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

presidio medico chirurgico Rodeclor Esca;

registrazione 10490.

Motivo della revoca: rinuncia della società Blue Line S.r.l. titolare della registrazione.

**09A10910**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-220) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € | **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € | **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € | **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € | **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.